Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 5 maggio 1999 — Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1999, n. 12.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Sistema integrato di trasporto pubblico locale - servizio ferroviario metropolitano regionale)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 13/1998, l'Amministrazione regionale, ad integrazione del Piano regionale per il trasporto pubblico locale, è autorizzata a dotarsi di studi e progetti per la realizzazione di sistemi integrati di trasporto pubblico locale anche attraverso un servizio ferroviario metropolitano regionale.

2. Per la realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'Amministrazione regionale può contribuire:

a) alla progettazione di studi di fattibilità del servizio stesso, con particolare riguardo a studi relativi all'integrazione fra i servizi di linea previsti dal Piano regionale per il trasporto pubblico locale e all'introduzione di orari cadenzati ed integrati del servizio ferroviario;

b) alla progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento delle stazioni ferroviarie miranti a migliorare l'accesso alle stesse in termini di viabilità e mobilità, favorendone il loro utilizzo come punto di scambio intermodale sia sul versante urbano che su quello ferroviario;

c) al finanziamento dei programmi di eliminazione dei passaggi a livello;

d) al finanziamento di interventi strutturali tesi all'ammodernamento e potenziamento dell'impiantistica ferroviaria limitatamente alle tratte interessate dal servizio.

3. Per gli atti preliminari alla realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, protocolli d'intesa ed accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A., le Province ed i Comuni interessati.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3622 (2.1.210.3.09.19) che si instituisce nello stato di previone della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.4.1 - spese di investimento - categoria 2.1 - Sezione IX - con la denominazione «Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema ferroviario metropolitano regionale» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 28 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/1997, in materia di delega alle Province)

1. All'articolo 6 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2 bis. In relazione alla necessità di adeguare l'offerta di trasporto pubblico locale alle scelte di pianificazione comunale, i Comuni capoluogo di Provincia e quelli con oltre 25.000 abitanti presentano all'Ente concedente proposte di variazione dei servizi esercitati, purché non in contrasto con il Piano di cui all'articolo 8.».

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/1997, in materia di competenze delle Province)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/1997, dopo le parole «unità di gestione», sono aggiunte le parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis».

2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20/1997, alla lettera f), come modificata dall'articolo 22 della legge regionale 13/1998, dopo le parole «associazioni di tutela e rappresentanza» sono aggiunte le parole «giuridica nazionale».

3. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20/1997 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) al rilascio e al rinnovo della concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni di competenza territoriale, fatte salve le competenze del Comune in materia edilizia, nonché allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse;».

4. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20/1997 la lettera n) è abrogata.

5. All'articolo 7 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'articolo 15, comma 2, sono espletate dall'Amministrazione regionale qualora la Provincia competente sia partecipe di aziende o consorzi di trasporto pubblico locale. In tal caso, la Provincia interessata è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario per le relative procedure.».

Art. 4

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 20/1997, in materia di procedura per la formazione ed approvazione del Piano regionale)

1. All'articolo 10 della legge regionale 20/1997 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Piano regionale può essere modificato o integrato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla viabilità e trasporti, per sopravvenute ragioni di necessità o convenienza, a seguito della stipulazione di nuovi protocolli d'intesa, anche su istanza diretta dei Comuni capoluogo di Provincia e di quelli con oltre 25.000 abitanti.».

Art. 5

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 20/1997, in materia di piani urbani del traffico)

1. All'articolo 11 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5 bis. La delibera comunale di approvazione del piano urbano del traffico non può divenire esecutiva prima dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione provinciale, di cui al comma 5.».

Art. 6

(Soppressione del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale)

1. Il Capo IV della legge regionale 20/1997 è abrogato.

2. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale 20/1997, dopo le parole «Assessore alla viabilità e trasporti», sono abrogate le parole «, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 12».

3. All'articolo 15, comma 6, della legge regionale 20/1997 sono abrogate le parole «Previo parere del Comitato regionale,».

4. All'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20/1997 le parole «ed informa il Comitato regionale delle variazioni avvenute integrando le stesse nel contratto di servizio» sono sostituite dalle parole «, integrando il contratto di servizio con le variazioni avvenute».

Art. 7

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/1997, in materia di assegnazione delle concessioni)

1. All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, al comma 1, come modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 13/1998, le parole «dall'1 gennaio 1999» sono sostituite dalle parole «dall'1 gennaio 2000».

2. All'articolo 15 della legge regionale 20/1997 il comma 2, come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 13/1998, è sostituito dal seguente:

«2. La concessione è affidata a seguito di procedure concorsuali di gara pubblica, espletate in base alle previsioni del Piano regionale ed in conformità alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, attuata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. La procedura di aggiudicazione avviene come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 158/1995. Ad uno stesso soggetto non può essere affidata la concessione di più di una delle unità di gestione individuate dal Piano regionale.».

3. All'articolo 15, comma 3, della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 13/1998, alla lettera h), dopo le parole «la possibilità di affidamento a terzi», sono aggiunte le parole «, entro il limite del 20 per cento,».

4. All'articolo 15, comma 3, della legge regionale 20/1997, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

«h bis) la possibilità da parte del concessionario, previa autorizzazione della Provincia, di affidare a terzi alcuni servizi aggiuntivi di cui al comma 6, purché questi siano stati preventivamente individuati e con il limite massimo del 20 per cento; il subappalto è condizionato al mantenimento degli standard di qualità resi all'utenza;».

5. All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6 bis. I Comuni possono stipulare contratti di servizio direttamente con il concessionario dell'unità di gestione, al fine di attivare servizi aggiuntivi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico dei Comuni stessi, previo nulla osta della Provincia competente, tendente a dichiarare la non interferenza con gli obiettivi economici e tecnici del Piano.».

6. All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7 bis. Sono espressamente autorizzate a partecipare alle gare per l'affidamento delle concessioni le aziende speciali, i consorzi e le società consortili, le società per azioni a partecipazione pubblica, nonché tutte le altre forme societarie previste dalla legge. Le aziende ed i

consorzi, nonché le associazioni temporanee di impresa, nel caso di assegnazione di un'unità di gestione, devono trasformarsi in società per azioni entro il 30 giugno 2000.».

Art. 8

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/1997, in materia di assegnazione dei fondi regionali)

1. All'articolo 16 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 bis. L'eventuale ribasso di gara può essere utilizzato dall'Amministrazione regionale per fornire eventuali servizi di emergenza.».

Art. 9

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/1997, in materia di revoca e decadenza della concessione)

1. All'articolo 19, comma 5, della legge regionale 20/1997, dopo la parola «indennizzo.» è aggiunto il periodo «Eventuali danni causati dal provvedimento di decadenza sono a carico del concessionario.».

Art. 10

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 20/1997, in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus)

1. All'articolo 29, comma 2, della legge regionale 20/1997, dopo le parole «gestione delle somme erogate.» è aggiunto il periodo «A tale fine trasmettono, entro l'esercizio successivo, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati; la rendicontazione avviene entro il secondo anno successivo all'esercizio di competenza.».

Art. 11

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 20/1997, in materia di vigilanza e controllo)

1. All'articolo 30 della legge regionale 20/1997, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito delle rispettive competenze le Province svolgono controlli di vigilanza sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici di linea, secondo criteri omogenei predisposti dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.».

Art. 12

(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 20/1997, recante norme transitorie)

1. All'articolo 34 della legge regionale 20/1997 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti a seguito delle assegnazioni di cui all'articolo 15 sono tenuti a rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile a prezzi di mercato.

2. Nella stima del materiale rotabile oggetto di rilevamento devono essere detratti eventuali contributi dell'Amministrazione regionale corrisposti al concessionario cedente tenuto conto degli ammortamenti effettuati.».

2. All'articolo 34 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 bis. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti a seguito delle assegnazioni di cui all'articolo 15 sono tenuti a mantenere il vincolo di destinazione d'uso dei beni strumentali e immobili finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di detti beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati corrispondente all'ammontare non ancora ammortizzato. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso.».

Art. 13

(Integrazione della legge regionale 20/1997, in materia di prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 20/1997 è inserito il seguente:

«Art. 34 bis

(Prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. In sede di prima applicazione, le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'articolo 15, comma 2, sono espletate dall'Amministrazione regionale entro il termine del 31 dicembre 1999. A tale fine i bandi sono pubblicati entro il 30 settembre 1999.

2. L'elaborazione dei documenti di gara è svolta dall'Amministrazione regionale, sentite le Amministrazioni provinciali competenti per unità di gestione.».

2. Per le finalità previste dall'articolo 34 bis, comma 2, della legge regionale 20/1997, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3976 (1.1.141.2.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.11.1. - spese correnti - categoria 1.4. - Sezione IX - con la denominazione «Spese per l'espletamento della

prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 1999. Al predetto onere di lire 125 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti.

Art. 14

(Anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999)

1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 34, comma 4, della legge regionale 20/1997, al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in una o più soluzioni, anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999, sino alla misura massima dell'80 per cento delle somme già erogate per l'anno 1998 a carico del capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Art. 15

(Copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale)

1. Alla parziale copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale di ciascuna unità di gestione si provvede mediante la trattenuta di una somma, a carico del concessionario, di importo pari alla cauzione provvisoria prestata. La metà di tale somma è devoluta all'Amministrazione provinciale competente per l'unità di gestione.

2. Ai sensi del combinato disposto del comma 1 e dell'articolo 34 bis della legge regionale 20/1997, come aggiunto dall'articolo 13, nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio pluriennale per l'anno 1999, sono istituiti «per memoria» i seguenti capitoli:

a) nello stato di previsione dell'entrata, al Titolo III - categoria 3.6 - il capitolo 1054 con la denominazione «Recupero di spese inerenti il procedimento concorsuale e di aggiudicazione previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20»;

b) nello stato di previsione della spesa, alla rubrica n. 17 - programma 0.11.1 - spese correnti - categoria 1.5 - Sezione IX - il capitolo 3980 (1.1.153.2.09.18) con la denominazione «Devoluzione alle Province delle somme di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 1999».

Art. 16

(Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 13/1998)

1. L'articolo 28 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13/1998, in materia di interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo le parole «e per la realizzazione» sono aggiunte le parole «in via sperimentale».

2. All'articolo 30 della legge regionale 13/1998 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, valutata dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base di progetti sperimentali definiti per l'infrastruttura e per il materiale rotabile.».

3. All'articolo 30 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2 bis. I beneficiari di cui al comma 1 devono presentare alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, entro due anni dalla data di concessione del contributo, apposita rendicontazione contabile e una relazione tecnico-scientifica, anche al fine di valutare la validità del sistema di trasporto proposto, con la possibilità di diffonderlo in ambito regionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 maggio 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n.

20 («Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina con la presente legge il sistema regionale di trasporto pubblico locale al fine di:

a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema coordinato ed integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio;

b) concorrere alla salvaguardia ambientale promuovendo il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento;

c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale fondato sulla piena vivibilità delle città;

d) favorire, in particolare, l'integrazione dei diversi sistemi di trasporto secondo le finalità dell'intermodalità, rispetto ai quali il mezzo collettivo assume un ruolo determinante;

e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa, in conformità con la normativa comunitaria.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e della promozione del trasporto pubblico locale e con l'intento di garantire il diritto alla mobilità nelle aree più svantaggiate del territorio, la Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene la riorganizzazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a sostegno del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, anche tenendo conto della dovuta solidarietà nell'assegnazione delle risorse finanziarie a causa dei minori ricavi che si possono verificare nelle aree svantaggiate e dei maggiori introiti tariffari delle aree con maggiore mobilità.

Note all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Delega alle Province)

1. Sono delegate alle Province:

a) le funzioni relative alle concessioni di servizi di linea che si svolgono all'interno del territorio della Regione, ivi compresi quelli che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio di un Comune e quelli il cui percorso interessi in misura non prevalente la Regione contermine;

b) le funzioni relative alla concessione di contributi per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;

c) le funzioni di cui all'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

2. Le Amministrazioni provinciali promuovono annualmente una conferenza tra i Comuni di ogni unità di gestione favorendo la partecipazione degli utenti, al fine di valutare la qualità, la quantità e i costi dei servizi di trasporto pubblico locale.

2 bis. In relazione alla necessità di adeguare l'offerta di trasporto pubblico locale alle scelte di pianificazione comunale, i Comuni capoluogo di Provincia e quelli con oltre 25.000 abitanti presentano all'Ente concedente proposte di variazione dei servizi esercitati, purchè non in contrasto con il Piano di cui all'articolo 8.

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20/1997 è il seguente:

Art. 8

(Finalità e contenuti)

1. Il Piano regionale per il trasporto pubblico locale, di seguito denominato Piano regionale, assicura un sistema coordinato e integrato di trasporto per la mobilità delle persone.

2. Il Piano regionale, in particolare:

a) definisce la rete delle linee di trasporto pubblico locale nell'ambito di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la massima accessibilità delle persone ai luoghi di studio, di lavoro e di relazione nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto;

b) stabilisce le singole unità di gestione, specificate nei servizi di linea che le compongono, nei programmi di esercizio, negli orari, nei percorsi, nella previsione della dotazione organica degli addetti e dei mezzi, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio finanziario dell'esercizio il cui costo sia coperto per almeno il trentacinque per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;

c) individua il costo di esercizio delle unità di gestione, tenendo conto delle tipologie tecniche di esercizio delle linee e delle caratteristiche del territorio in cui i servizi si svolgono, con particolare riferimento al costo medio del personale conducente di linea, nonché alle quote di ammortamento del materiale rotabile; il costo medio del personale conducente di linea è oggetto di concertazione tra Regione, Province, aziende di trasporto pubblico locale e organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale ed è determinato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti;

d) individua la Provincia competente in merito alle singole unità di gestione;

e) stabilisce i criteri di economicità, di efficienza, di efficacia e di qualità, cui debbono ispirarsi o uniformarsi i servizi;

f) individua ed enuncia i criteri di intervento finanziario della Regione nel settore, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle linee e del territorio;

g) determina le forme specifiche di coordinamento dei vari servizi e dei modi di trasporto;

h) individua la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale;

i) determina il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del Piano regionale;

l) definisce i piani di mobilità delle persone handicappate in conformità alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

m) definisce l'articolazione del servizio per le zone e le categorie disagiate e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

n) definisce le finalità e gli standard per la redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, in relazione ai servizi di linea di trasporto pubblico locale;

o) definisce gli standard di riferimento per i dispositivi per il risparmio di carburante dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.

Nota all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Competenze delle Province)

1. Le Province provvedono:

a) all'utilizzo delle somme assegnate annualmente dall'Amministrazione regionale;

b) al rilascio delle concessioni previste per l'esercizio dei servizi di linea provinciali definiti nel Piano regionale del trasporto pubblico locale;

c) all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento delle unità di gestione, *fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis;*

d) alla proposta delle tariffe di esercizio da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale;

e) allo svolgimento delle competenze previste dal regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) al rilascio dei titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti avvalendosi anche delle associazioni di tutela e rappresentanza *giuridica nazionale* di cui all'articolo 20;

g) alla formulazione dei programmi pluriennali di investimento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale;

h) al rilascio e al rinnovo della concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni di competenza territoriale, fatte salve le competenze del Comune in materia edilizia, nonchè allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse;

i) alla concessione ai Comuni, anche associati nelle forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, dei contributi per l'acquisto di scuolabus;

l) all'approvazione dei regolamenti comunali per il rilascio delle licenze per noleggio da rimessa con autobus;

m) al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi non di linea con autobus;

n) *(abrogata);*

o) all'approvazione, per la parte di competenza, dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 11;

p) al controllo dei servizi di linea di competenza.

1 bis. Le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'articolo 15, comma 2, sono espletate dall'Amministrazione regionale qualora la Provincia competente sia partecipe di aziende o consorzi di trasporto pubblico locale. In tal caso, la Provincia interessata è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario per le relative procedure.

Nota all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo e dall'articolo 6, è il seguente:

Art. 10

(Procedura per la formazione ed approvazione)

1. La Regione stipula con ognuna delle Province, dopo che le medesime abbiano consultato i Comuni in cui si svolgono i servizi di linea urbani, un protocollo d'intesa al fine di definire i rapporti che intercorrono tra le esigenze di trasporto pubblico locale di rilevanza per il territorio provinciale e le necessità della programmazione complessiva dei servizi a livello regionale, tenuto conto del diritto alla mobilità delle persone e della razionalizzazione ed efficacia della spesa. I protocolli d'intesa costituiscono quadro di riferimento per la stesura del Piano regionale.

2. Il Piano regionale è predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, sentita la Direzione regionale della pianificazione territoriale. Ai fini della individuazione delle unità di gestione e dei relativi costi da inserire nel Piano regionale, tenuto conto anche delle previsioni dei protocolli d'intesa di cui al comma 1, è istituito un gruppo di lavoro con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti. Il gruppo di lavoro è composto dall'Assessore regionale alla viabilità e trasporti in qualità di Presidente, dal Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale in qualità di Vicepresidente, da due funzionari regionali, dagli Assessori provinciali ai trasporti e da uno o due funzionari o esperti per ciascuna Provincia. Le Province designano i propri rappresentanti entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. Trascorso inutilmente tale termine si procede alla costituzione del gruppo di lavoro indipendentemente dalla designazione delle Province. In caso di disaccordo nel corso dei lavori del gruppo di lavoro decide il Presidente. La partecipazione al gruppo di lavoro non prevede alcun compenso.

3. La Regione, d'intesa con le Province, promuove la stipulazione, nelle more dell'approvazione del Piano regionale, di un protocollo di intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le aziende concessionarie di servizio di linea per una migliore integrazione tra servizi pubblici locali di trasporto.

4. In sede di prima applicazione, i protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale e dalla rispettiva Giunta provinciale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dagli stessi e si procede alla stesura del Piano regionale. Quest'ultimo è approvato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla viabilità e trasporti. Sul progetto di piano è sentita la Commissione consiliare competente.

5. Il Piano regionale può essere modificato o integrato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla viabilità e trasporti, per sopravvenute ragioni di necessità o convenienza, a seguito della stipulazione di nuovi protocolli d'intesa, anche su istanza diretta dei Comuni capoluogo di Provincia e di quelli con oltre 25.000 abitanti.

Nota all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana)

1. I piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono redatti anche tenendo conto delle finalità e degli standard contenuti nel Piano regionale.

2. Per le città capoluogo di provincia i piani urbani del traffico di cui al comma 1 costituiscono piano comunale di settore ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 52/1991.

3. Nell'analisi e nella programmazione del traffico, i piani di cui al comma 1 devono integrarsi con i piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 28 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49.

4. I piani per il traffico in vigore sono adeguati alle indicazioni del Piano regionale entro 6 mesi dalla sua approvazione.

5. Per gli aspetti inerenti alle finalità e agli standard di cui al comma 1, i piani urbani del traffico sono approvati dalla Amministrazione provinciale competente per territorio.

5 bis. La delibera comunale di approvazione del piano urbano del traffico non può divenire esecutiva prima dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione provinciale, di cui al comma 5.

Note all'articolo 6

– Il Capo IV della legge regionale 20/1997 reca: «Comitato regionale per il trasporto pubblico locale».

– Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20/1997, vedi nota all'articolo 4.

– Il testo dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(omissis)

6. Le Province possono stipulare, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, atti aggiuntivi entro il limite economico del dieci per cento del corrispettivo determinato dal contratto di servizio, al fine di attivare nuovi servizi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico delle Province stesse. Ulteriori incrementi di servizi sono attivati previa modifica del Piano regionale.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Riassetto o modifica motivati dei servizi)

1. I concessionari di servizi di linea possono concordare con la Provincia il riassetto o la modifica di servizi a parità di costo per esigenze d'interesse pubblico.

2. Le domande di variazione di cui al comma 1 sono discusse in pubbliche riunioni istruttorie indette dalla Provincia concedente alle quali sono invitati a partecipare la Regione, le altre Province ed i Comuni interessati, le aziende esercenti servizi di linea finitimi, nonché le associazioni di categoria del trasporto pubblico locale.

3. La Provincia concedente, tenuto conto delle eventuali opposizioni emerse nella riunione di cui al comma 2, provvede, a suo insindacabile giudizio, ad accogliere o meno le richieste di modifica, *integrando il contratto di servizio con le variazioni avvenute.*

Note all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Assegnazione delle concessioni)

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono affidati in concessione per la durata di dieci anni. La concessione è regolata dal contratto di servizio riferito all'unità di gestione, a decorrere dall'*1 gennaio 2000.*

2. La concessione è affidata a seguito di procedure concorsuali di gara pubblica, espletate in base alle previsioni del Piano regionale ed in conformità alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, attuata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. La procedura di aggiudicazione avviene come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 158/1995. Ad uno stesso soggetto non può essere affidata la concessione di più di una delle unità di gestione individuate dal Piano regionale.

3. Le gare di cui al comma 2 vengono svolte sulla base di un capitolato, redatto in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, contenente in particolare i seguenti elementi:

a) il corrispettivo spettante per lo svolgimento dell'unità di gestione determinata dal Piano regionale e le modalità di erogazione del corrispettivo stesso;

b) l'assetto dei servizi, specificato nelle linee che compongono l'unità di gestione, i programmi di esercizio delle linee, gli orari e i percorsi;

c) le tariffe minime, comprese quelle relative a specifici servizi integrati, unitamente ai criteri di aggiornamento delle medesime;

d) la dotazione organica degli addetti per l'unità di gestione;

e) la dotazione dei mezzi di trasporto necessari per l'unità di gestione;

f) la possibilità del riassetto o modifica motivati dei servizi a parità di costo;

g) i criteri e i termini per la modifica e l'aggiornamento del contratto di servizio;

h) la possibilità di affidamento a terzi, *entro il limite del 20 per cento,* da parte del concessionario, previa autorizzazione della Provincia, di determinate linee o corse a carattere marginale preventivamente individuate, a condizione che l'affidamento a terzi si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto, senza ridurre la qualità del servizio reso all'utenza;

h bis) la possibilità da parte del concessionario, previa autorizzazione della Provincia, di affidare a terzi alcuni servizi aggiuntivi di cui al comma 6, purchè questi siano stati preventivamente individuati e con il limite massimo del 20 per cento; il subappalto è condizionato al mantenimento degli standard di qualità resi all'utenza;

i) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempienza del contratto di servizio;

l) gli obblighi relativi al trasporto degli effetti postali;

m) l'obbligo di predisposizione della carta del servizio del trasporto pubblico locale, sulla base dello schema-tipo della carta del servizio approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti e l'obbligo della sua osservanza;

n) le garanzie finanziarie a tutela dell'effettivo svolgimento dei servizi.

4. L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 93/38/CEE, come recepiti dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 158/1995.

5. Il contratto di servizio, redatto in conformità allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, viene stipulato dalla Provincia con l'azienda aggiudicataria della concessione, contiene gli elementi del capitolato predisposto ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale e determina l'importo del corrispettivo annuale spettante all'azienda aggiudicataria.

6. Le Province possono stipulare, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, atti aggiuntivi entro il limite economico del dieci per cento del corrispettivo determinato dal contratto di servizio, al fine di attivare nuovi servizi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico delle Province stesse. Ulteriori incrementi di servizi sono attivati previa modifica del Piano regionale.

6 bis. I Comuni possono stipulare contratti di servizio direttamente con il concessionario dell'unità di gestione, al fine di attivare servizi aggiuntivi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico dei Comuni stessi, previo nulla osta della Provincia competente, tendente a dichiarare la non interferenza con gli obiettivi economici e tecnici del Piano.

7. La concessione è inscindibile dal contratto di servizio.

7 bis. Sono espressamente autorizzate a partecipare alle gare per l'affidamento delle concessioni le aziende speciali, i consorzi e le società consortili, le società per azioni a partecipazione pubblica, nonchè tutte le altre forme societarie previste dalla legge. Le aziende ed i consorzi, nonchè le associazioni temporanee di impresa, nel caso di assegnazione di un'unità di gestione, devono trasformarsi in società per azioni entro il 30 giugno 2000.

– Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 («Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi») è il seguente:

Art. 12

(Procedure di aggiudicazione)

1. Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.

2. Si intende:

a) per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può presentare un'offerta;

b) per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore;

c) per procedura negoziata quella in cui il soggetto aggiudicatore consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

a) il pubblico incanto costituisce procedura aperta;

b) la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono procedure ristrette;

c) la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero indetta ai sensi dell'articolo 13 costituisce procedura negoziata.

4. Nell'appalto concorso il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore, il progetto delle opere delle forniture o dei servizi ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto.

Nota all'articolo 8

– Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Assegnazione dei fondi regionali)

1. Alle aziende concessionarie sono erogati dalle Province i corrispettivi risultanti dai contratti di servizio stipulati.

2. L'erogazione dei corrispettivi annui per l'esercizio alle singole aziende viene effettuata direttamente dalle Province con le seguenti modalità:

a) in via preventiva, entro trenta giorni dal ricevimento dei fondi, mediante acconti fino al novanta per cento dell'ammontare del corrispettivo previsto dal contratto di servizio relativo ad ogni singola azienda;

b) con saldo a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo per la rimanente parte del corrispettivo medesimo sempre in conformità a quanto previsto dai contratti di servizio se effettivamente assolti.

3. Le eventuali perdite o disavanzi, non coperti dai corrispettivi di cui al comma 1 e dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico locale svolti, restano a carico delle singole aziende concessionarie di trasporto.

3 bis. L'eventuale ribasso di gara può essere utilizzato dall'Amministrazione regionale per fornire eventuali servizi di emergenza.

4. La Regione assegna annualmente alle Province i finanziamenti destinati alla copertura degli impegni assunti dalle Province con le aziende mediante i contratti di servizio. L'Amministrazione regionale trasferisce alle Province, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, i fondi necessari per la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, lettera a).

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e lire 135.000 milioni per l'anno 1999. La spesa è considerata obbligatoria per tutte le annualità corrispondenti alla durata del contratto di servizio.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3977 (1.2.153.2.09.18) con la denominazione «Finanziamento alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizio del trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento complessivo di lire 202.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 135.000 milioni per l'anno 1999.

7. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 4, per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999, il cui stanziamento è elevato di lire 67.500 milioni per l'anno 1998.

8. Al predetto onere complessivo di lire 270.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 135.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 35 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti.

Nota all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Revoca e decadenza della concessione)

1. La Provincia concedente ha facoltà di revocare la concessione con atto motivato in dipendenza di modifiche o revisione del Piano regionale che determinino una sostanziale riorganizzazione dei servizi. In tal caso è assicurato al concessionario cessato un equo indennizzo, l'onere del quale è a carico dell'Amministrazione regionale.

2. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione qualora:

a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;

b) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Provincia concedente in particolare in materia di sicurezza;

c) non osservi gli obblighi contenuti nel contratto di servizio;

d) si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256, nonché all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 22 bis del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) si verifichi grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;

f) ceda o affidi a terzi il servizio senza la preventiva autorizzazione della Provincia.

3. Il concessionario ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca o di decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione sono immediatamente notificati al concessionario.

5. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo.

Eventuali danni causati dal provvedimento di decadenza sono a carico del concessionario.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 1998, al capitolo 1125 «Spese casuali» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Nota all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti costanti quinquennali per la concessione ai Comuni, anche associati nella forme previste dal capo VIII della legge 142/1990, dei contributi annui costanti quinquennali di cui all'articolo 28 per l'acquisto di veicoli da adibire a scuolabus.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati a domanda, all'inizio di ogni esercizio. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate. *A tale fine trasmettono, entro l'esercizio successivo, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati; la rendicontazione avviene entro il secondo anno successivo all'esercizio di competenza.*

3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1998.

4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dall'anno 1998, il capitolo 4004 (2.1.233.5.09.18) con la denominazione «Finanziamenti costanti quinquennali alle Province per la concessione di contributi quinquennali ai Comuni singoli od associati per l'acquisto di scuolabus» e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

6. Il limite di impegno di lire 100 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000, dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è ridotto a decorrere dall'anno 1997 di lire 50 milioni. Le annualità relative sono ridotte di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2000. Lo stanziamento del capitolo 4005 è conseguentemente ridotto di complessive lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

7. All'onere complessivo di lire 100 milioni di cui al comma 5, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte con la riduzione di spesa di cui al comma 6.

8. Le annualità autorizzate con il comma 3 per gli anni dal 2000 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. In relazione alla riduzione di spesa disposta dal comma 6 relativamente all'anno 1997 è elevato di lire 50 milioni lo stanziamento del capitolo 8840 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dei bilanci precitati.

Nota all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Vigilanza e controllo)

1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti esercita la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dei servizi pubblici di linea che si svolgono sul territorio regionale.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze le Province svolgono controlli di vigilanza sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici di linea, secondo criteri omogenei predisposti dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

3. I funzionari regionali ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza devono essere muniti di apposita tessera di servizio, rilasciata dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti.

4. Per i funzionari provinciali addetti ai controlli, la tessera di servizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

Nota all'articolo 12

– Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Norme transitorie)

1. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti a seguito delle assegnazioni di cui all'articolo 15 sono tenuti a rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile a prezzi di mercato.

2. Nella stima del materiale rotabile oggetto di rilevamento devono essere detratti eventuali contributi dell'Amministrazione regionale corrisposti al concessionario cedente tenuto conto degli ammortamenti effettuati.

3. In caso di mancato accordo sulla stima del materiale rotabile di cui al comma 2, è chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Direzione regionale della viabilità e trasporti, uno dal concessionario cedente ed uno dal concessionario subentrante.

3 bis. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti a seguito delle assegnazioni di cui all'articolo 15 sono tenuti a mantenere il vincolo di destinazione d'uso dei beni strumentali e immobili finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di detti beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati corrispondente all'ammontare non ancora ammortizzato. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso.

4. Le concessioni regionali e provinciali in scadenza al 31 dicembre 1997 sono prorogate sino all'inizio del servizio in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell'articolo 15.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

– Per il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20/1997, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 13

– Per il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20/1997, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 14

– Per il testo dell'articolo 34 della legge regionale 20/1997, vedi nota all'articolo 12.

– Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 («Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disci-

plina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale»), è il seguente:

Art. 49

(Norme procedurali per l'esercizio delle attribuzioni in materia di trasporto pubblico locale)

Nell'attuazione del programma di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale:

1) approva, per il relativo esercizio finanziario, la formulazione iniziale del programma;

2) approva, nel corso dell'esercizio, eventuali assestamenti del programma, verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico-finanziarie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 48 in relazione alle disposizioni statali di carattere normativo e finanziario emanate in materia, ad esigenze sopravvenute oppure alla modifica del regime tariffario;

3) approva, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario l'assestamento definitivo del programma, sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi nell'esercizio precedente e sulla base dell'ammontare dell'assegnazione dello Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151.

I provvedimenti di cui all'articolo precedente sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 12.

Per l'adozione delle tariffe, di cui al precedente articolo 48, lettera b), sono altresì consultati gli Enti locali interessati attraverso le relative associazioni.

Nota all'articolo 17

– Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti)

1. Al fine di concorrere alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle aree urbane regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali previsti dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 142/1990, per lo studio sulla fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione *in via sperimentale* di linee di trasporto urbano a trazione elettrica.

2. Il contributo non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, valutata dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base di progetti sperimentali definiti per l'infrastruttura e per il materiale rotabile.

2 bis. I beneficiari di cui al comma 1 devono presentare alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, entro due anni dalla data di concessione del contributo, apposita rendicontazione contabile e una relazione tecnico-scientifica, anche al fine di valutare la validità del sistema di trasporto proposto, con la possibilità di diffonderlo in ambito regionale.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 3621 (2.1.232.3.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 19 - programma 0.5.1. - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione IX - con la denominazione «Contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali per lo studio sulla fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 105 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 31/5

– risultante dallo stralcio, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 17 febbraio 1999, dal disegno di legge n. 31/2 recante «Disposizioni in materia di aiuti 'de minimis', di strutture ricettive turistiche, di edilizia sovvenzionata e di interventi nel settore agricolo», quest'ultimo, a sua volta, risultante dallo stralcio dal disegno di legge n. 31 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998 ed assegnato alla I Commissione permanente integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno;
– assegnato alla IV Commissione permanente in data 19 febbraio 1999;
– approvato a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 2 marzo 1999, con relazione di maggioranza dei consiglieri Ritossa e Saro e, di minoranza, dei consiglieri Mattassi, Puiatti e Seganti;
– approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1999;
– comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario di Governo di data 21 aprile 1999, n. 19/2-5424/99 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 marzo 1999, n. 091/Pres.

Determinazione delle aliquote per gli oneri di progettazione, generali di collaudo relativi alle opere infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo di competenza della Direzione regionale della protezione civile, la cui esecuzione viene affidata ad enti attuatori subregionali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, ed in particolare l'articolo 9, secondo comma, ai sensi

del quale il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato alla protezione civile possono disporre, in caso di urgenza o di emergenza, sulle più immediate esigenze del Servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della protezione civile svolge il proprio compito istituzionale a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, mediante l'attuazione di interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, eseguiti direttamente con il proprio personale tecnico o avvalendosi in modo sinergico delle capacità operative degli Enti subregionali, a seguito di apposita assegnazione finanziaria;

PRESO ATTO che la Direzione regionale della protezione civile provvede all'attuazione dei suddetti interventi utilizzando sia risorse finanziarie regionali che statali, nel caso in cui gli eventi siano di tale gravità ed estensione da richiedere il concorso finanziario da parte del Governo nazionale;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, così come modificato dall'articolo 130, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, risulta necessario provvedere, per gli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, di competenza della Direzione regionale della protezione civile, la cui esecuzione viene affidata agli Enti attuatori subregionali, alla determinazione, ai fini del calcolo della spesa ammissibile, delle aliquote percentuali massime per spese tecniche, comprensive di tutti gli oneri di progettazione, direzione, assistenza, contabilità, liquidazione, collaudo statico e tecnico-amministrativo, e sicurezza sui cantieri, nonché degli oneri generali a fronte di espropriazioni, da applicarsi sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni;

RAVVISATA la necessità che dette aliquote percentuali, nel rispetto della procedura prevista dalla citata normativa, vengano determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima;

VISTA la relazione di data 26 febbraio 1999 del Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale della protezione civile, relativa alla determinazione delle aliquote percentuali massime ammissibili per oneri di progettazione, generali e di collaudo, relativi alle opere infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, di competenza della Direzione regionale della protezione civile, la cui esecuzione viene affidata ad Enti attuatori subregionali;

CONSIDERATO che le opere infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo di competenza della Direzione regionale della protezione civile sono ascrivibili, a seconda della natura tecnica e della tipologia di intervento, a diverse categorie di opere, che, sotto il profilo delle prestazioni professionali inerenti alla progettazione ed alla conduzione dei lavori, trovano riferimento nel Tariffario professionale degli ingegneri ed architetti, di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143;

RITENUTO di determinare, in base alla succitata relazione tecnica, le aliquote percentuali per la determinazione delle spese tecniche massime ammissibili oneri fiscali esclusi;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1999, n. 625;

DECRETA

Art. 1

Le aliquote percentuali massime ammissibili per oneri di progettazione, generali e di collaudo, relativi alle opere infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, di competenza della Direzione regionale della protezione civile, la cui esecuzione viene affidata ad Enti attuatori subregionali sono determinate, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 così come modificato dall'articolo 130, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e con riferimento ai coefficienti contenuti nella Tabella A del Tariffario di cui alla legge n. 143/1949, come riportato nella tabella 1 che segue:

TABELLA 1

IMPORTI DELLE OPERE	OPERE STRUTTURALI	OPERE STRADALI E SISTEMAZIONI DI VERSANTI	SISTEMAZIONI DI CORSI D'ACQUA	ACQUEDOTTI, FOGNATURE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE
50.000.000	28,79%	19,33%	12,10%	17,19%
100.000.000	25,39%	15,72%	9,22%	14,38%
200.000.000	20,67%	13,72%	8,28%	11,58%
300.000.000	17,32%	12,61%	7,69%	10,47%
400.000.000	14,92%	12,06%	7,38%	9,92%
500.000.000	13,36%	11,20%	7,11%	9,64%
600.000.000	12,81%	10,91%	6,94%	9,24%
700.000.000	12,39%	10,72%	6,88%	8,71%
800.000.000	12,03%	10,52%	6,60%	8,47%
900.000.000	11,44%	10,04%	6,54%	8,27%
1.000.000.000	11,29%	9,78%	6,32%	8,18%
1.500.000.000	10,68%	8,83%	6,20%	7,56%
2.000.000.000	10,23%	8,24%	5,78%	7,23%
3.000.000.000	9,37%	7,85%	5,52%	6,59%
4.000.000.000	8,94%	7,76%	5,23%	6,27%
5.000.000.000	8,63%	7,66%	5,03%	6,05%

Art. 2

Nelle aliquote percentuali della tabella 1, suddivise per scaglioni di importo delle opere, sono compresi tutti gli oneri relativi a progettazione, direzione, assistenza, contabilità, liquidazione, collaudo statico e tecnico - amministrativo, sicurezza sui cantieri, nonché agli oneri generali a fronte di espropriazioni; per importi delle opere intermedi tra quelli che delimitano i singoli scaglioni, le relative aliquote percentuali sono determinate mediante interpolazione lineare, approssimata alla seconda cifra decimale.

Art. 3

Nel caso di incarichi parziali, le aliquote percentuali massime ammissibili a finanziamento regionale da destinare alle spese tecniche devono essere calcolate applicando i sottoriportati coefficienti di riduzione alle aliquote della tabella 1, al fine della determinazione delle frazioni percentuali massime ammissibili per le singole fattispecie di incarichi parziali:

TABELLA 2

OPERE STRUTTURALI

	Importo < 1.000 mil.	**Importo > 1.000 mil.**
Incarico completo, esclusi oneri D.lgs. 494/96 e collaudi)	0,75	0,74
progettazione esecutiva	0,51	0,51
direzione, assistenza, contabilità e liquidazione	0,42	0,42
coord. progettazione - d.lgs. 494/96	0,06	0,06
coord. esecuzione - d.lgs. 494/96	0,15	0,15
collaudo statico	0,04	0,03
collaudo tecnico-amministrativo	–	0,02

TABELLA 3

OPERE STRADALI E STABILIZZAZIONE DI VERSANTI

	Importo < 1.000 mil.	**Importo > 1.000 mil.**
Incarico completo, esclusi oneri d.lgs. 494/96 e collaudi	0,84	0,82
progettazione esecutiva	0,58	0,58
perizia sommaria	0,20	0,20
direzione, assistenza, contabilità e liquidazione	0,47	0,47
perizia sommaria + direz., assist., contab. e liquid.	0,68	0,68
coord. progettazione - d.lgs. 494/96	0,04	0,04
coord. esecuzione - d.lgs. 494/96	0,12	0,12
collaudo tecnico-amministrativo	–	0,02

TABELLA 4

SISTEMAZIONI DI CORSI D'ACQUA

	Importo < 1.000 mil.	**Importo > 1.000 mil.**
Incarico completo, esclusi oneri d.lgs. 494/96 e collaudi	0,83	0,81
progettazione esecutiva	0,51	0,51
perizia sommaria	0,12	0,12
direzione, assistenza, contabilità e liquidazione	0,51	0,51
perizia sommaria + direz., assist., contab. e liquid.	0,63	0,63
coord. progettazione - d.lgs. 494/96	0,03	0,03
coord. esecuzione - d.lgs. 494/96	0,14	0,14
collaudo tecnico-amministrativo	–	0,02

TABELLA 5

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E IMPIANTI DEPURAZIONE

	Importo < 1.000 mil.	**Importo > 1.000 mil.**
Incarico completo, esclusi oneri d.lgs. 494/96 e collaudi	0,85	0,83
progettazione esecutiva	0,57	0,57
perizia sommaria	0,16	0,16
direzione, assistenza, contabilità e liquidazione	0,47	0,47
perizia sommaria + direz., assist., contab. e liquid.	0,64	0,64
coord. progettazione - d.lgs. 494/96	0,03	0,03
coord. esecuzione - d.lgs. 494/96	0,12	0,12
collaudo tecnico-amministrativo	–	0,02

Art. 4

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 marzo 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 aprile 1999, n. 0109/Pres.

Articolo 12 C.C. - Società velica di Barcola e Grignano. Riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la domanda del 22 febbraio 1999 del presidente dell'associazione sportiva denominata «Società velica di Barcola e Grignano», con sede in Trieste, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

VISTO l'atto costitutivo di detta associazione, al tempo denominata «Società velica di Barcola», a rogito del dott. Glauco Modugno, notaio in Trieste, del 20 dicembre 1968, rep. n. 51525, racc. n. 2865, ivi registrato il 9 gennaio 1969, n. 156/I/153;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria del 3 febbraio 1970, a rogito dello stesso notaio dott. Glauco Modugno, rep. n. 56897, racc. n. 3183, registrato a Trieste il 6 marzo 1970, n. 1410/I/158, concernente l'approvazione delle variazioni apportate ad alcuni articoli dello statuto, tra le quali la denominazione dell'associazione, modificata in «Società velica di Barcola e Grignano»;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare del 18 giugno 1998, redatto dal dott. Luciano Pastor, notaio in Trieste, rep. n. 51872, racc. n. 13617, ivi registrato il giorno 30 successivo n. 1688/S/I/A;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'associazione come istituzione sportiva;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento espresso dal Servizio regionale delle attività ricreative e sportive con nota 24 marzo 1999, n. 1591;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 15;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 950 dell'1 aprile 1999;

DECRETA

– È riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Società velica di Barcola e Grignano», con sede in Trieste.

– È approvato lo statuto di detta associazione, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 aprile 1999

ANTONIONE

STATUTO DELLA SOCIETÀ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO

Art. 1

Costituzione

È costituita a Trieste con sede in viale Miramare, 32 un'Associazione sportiva che prende il nome di «Società velica di Barcola e Grignano».

Essa non ha fini di lucro.

La Società, con i suoi Soci, aderisce alla Federazione Italiana Vela.

La durata della Società è illimitata.

Art. 2

Scopi

Scopo della Società è promuovere, propagandare e diffondere lo sport della vela e sviluppare la cultura nautica in tutti i suoi aspetti, specie tra i giovani e gli appassionati.

In particolare la Società pone tra i suoi obiettivi:

a) organizzare corsi di vela per giovani e per adulti;

b) organizzare regate e manifestazioni sportive nautiche;

c) creare e gestire posti di ormeggio per imbarcazioni dei propri soci;

d) gestire la Sede e i vari impianti sociali con i relativi servizi;

e) organizzare incontri, manifestazioni culturali e ricreative, intrattenimenti e altre iniziative anche non strettamente legate alla pratica dello sport velico, quali la distribuzione di oggetti, pubblicazioni e messaggi promozionali al fine di diffondere e sostenere lo sport della vela.

Art. 3

Guidone sociale

Il Guidone sociale è a forma di fiamma di colore

rosso con banda laterale bianca e reca al centro una croce bianca con le braccia verticali disposte a freccia. La parte rossa è orlata in nero e sul braccio orizzontale della croce campeggia in nero la sigla S.V.B.G.

Art. 4

Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 5

Soci

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

1) ordinari,

2) benemeriti,

3) onorari,

4) allievi.

Sono Soci ordinari tutti i maggiorenni che entrano a far parte della Società.

Sono Soci benemeriti coloro che, essendo già Soci ordinari, vengono nominati tali per particolari benemerenze nei confronti della Società dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo o su richiesta scritta e motivata del dieci per cento dei Soci ordinari in regola con i canoni. Sono esenti dal pagamento dei canoni annuali.

Sono Soci onorari coloro che vengono nominati tali con la stessa procedura dei Soci benemeriti per benemerenze del tutto eccezionali. Possono acquisire il titolo di Socio onorario anche persone c he già non facciano parte della Società. Sono esenti dal pagamento dei canoni annuali e della quota di iscrizione.

Sono Soci allievi i giovani di età compresa tra i sei e i diciotto anni che frequentino i corsi di iniziazione alla vela o di perfezionamento nelle diverse attività sportive organizzate dalla Società, o svolgano attività agonistica.

Art. 6

Ammissione

L'ammissione quale Socio ordinario può essere concessa alle persone che abbiano raggiunto la maggiore età.

La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, dovrà essere sottoscritta, in qualità di proponenti, da due soci che non devono far parte del Consiglio direttivo o del Collegio dei Probiviri in carica ed abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione alla Società.

La valutazione dei requisiti per l'ammissione a Socio è affidata al giudizio insindacabile del Consiglio direttivo che si avvarrà di un preventivo esame da parte del Collegio dei Probiviri.

Per l'ammissione a Socio il richiedente dovrà ottenere l'approvazione di almeno quattro quinti dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo esaminerà le domande di ammissione dopo che queste siano state affisse all'Albo sociale per almeno 15 giorni e siano state valutate preventivamente dal Collegio dei Probiviri. I Soci che fossero a conoscenza di motivi, a loro giudizio validi, per rifiutare l'ammissione ad un aspirante Socio, sono tenuti a darne comunicazione al Collegio dei Probiviri o al Presidente della Società prima che la relativa domanda venga esaminata dagli organismi competenti.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Non possono essere riammessi Soci espulsi dalla Società né possono essere ammessi richiedenti già espulsi da altre Associazioni aderenti alla FIV.

I Soci allievi vengono ammessi dal Consiglio Direttivo su semplice domanda non controfirmata da Soci proponenti ma accompagnata da parere favorevole del Direttore sportivo. All'atto di ammissione il Socio allievo non è tenuto a versare alcuna quota di ingresso. Il canone annuale dovuto (tranne che per gli allievi dei Corsi Olimpia, che ne sono esenti) è pari al cinquanta per cento di quello fissato per i Soci ordinari.

Art. 7

Dimissioni

Eventuali dimissioni dovranno pervenire con lettera R.R. al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi sulla scadenza dell'anno sociale. I dimissionari sono tenuti a completare comunque il pagamento del canone per l'anno in corso.

Art. 8

Diritti e doveri dei Soci

I Soci Ordinari, Benemeriti e Onorari hanno diritto di voto attivo e passivo, di frequentare la sede sociale e di fruire dei vari servizi anche con il coniuge o equiparato, con i figli minori di anni 18 e con i figli maggiori fino a 26 anni se hanno la qualifica di studente universitario, purchè in regola con i canoni sociali.

I figli minori, quando non Soci allievi, possono fre-

quentare la Sede sociale solo se accompagnati dai genitori. Il Socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle norme sociali da parte dei propri familiari.

Con la domanda di ammissione i Soci si assumono l'obbligo di osservare lo Statuto e il Regolamento sociale, di mantenere un comportamento corretto in terra e in mare e di corrispondere i canoni sociali entro i termini stabiliti.

I Soci hanno il dovere di collaborare alla vita sociale e di accettare le cariche e gli incarichi che venissero loro proposti, salvo il caso di fondato impedimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento in caso di morte.

Art. 9

Disciplina

I Soci che non uniformino il loro comportamento alle norme statutarie e a quelle stabilite dal Regolamento sociale saranno:

- ammoniti verbalmente di fronte al Consiglio direttivo;
- ammoniti per iscritto con esposizione del provvedimento all'Albo sociale;
- sospesi;
- radiati per morosità;
- espulsi.

Le modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio direttivo o di ricorso avverso gli stessi al Collegio dei Probiviri sono stabilite dal Regolamento sociale.

Sull'espulsione, adottata solo per gravi motivi, si pronuncia in via definitiva l'Assemblea generale dei Soci.

Art. 10

Controversie e clausola compromissoria

Qualsiasi controversia di carattere civile attinente o conseguente all'attività sociale e sportiva che insorga tra Soci della Società Velica di Barcola - Grignano o tra Soci della stessa e Soci di altre Società affiliate alla FIV, purchè relativa all'attività FIV, deve venire affidata al giudizio, mediante arbitrato irrituale, di un Collegio di tre componenti. Ciascuna parte interessata nominerà un arbitro. Il terzo arbitro, che fungerà da presidente del Collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti. In mancanza di accordo il caso verrà sottoposto al Collegio dei Probiviri della FIV.

Art. 11

Organi della Società

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 12

Assemblea generale

L'Assemblea generale deve essere convocata ogni anno, entro febbraio, per adottare tutte le decisioni relative alla vita sociale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e i documenti di bilancio devono essere affissi all'Albo sociale.

È valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda con qualunque ne sia il numero. In apertura elegge il Presidente e il segretario dell'assemblea.

Alla scadenza del mandato degli organi statutari elegge il Collegio degli scrutatori e quindi il nuovo Consiglio direttivo, il Collegio sindacale e il Collegio dei Probiviri.

Sentite e discusse le relazioni morale, finanziaria e sportiva discute ad approva il bilancio consuntivo sulla base della relazione del Collegio sindacale e il bilancio di previsione.

Apporta eventuali modifiche allo Statuto nel caso che il Consiglio direttivo, oppure almeno un decimo dei Soci ordinari in regola con i canoni presentino una motivata proposta scritta al Presidente della Società. Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere affisse all'Albo sociale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea generale. Di tali proposte si dovrà dare comunicazione nell'Ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea.

Le eventuali modifiche allo Statuto potranno essere decise dall'Assemblea in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea generale provvede all'eventuale elezione dei Soci benemeriti e dei Soci onorari.

Su proposta del Consiglio direttivo decide annualmente l'ammontare dei canoni.

Ogni Socio che partecipa all'Assemblea generale può rappresentare, purchè provvisto di delega scritta, un solo altro Socio avente diritto.

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo a mezzo avviso postale semplice che dovrà essere spedito ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, e dovrà indicare luogo, data e ora di riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo su iniziativa propria o su richiesta scritta, specificante la motivazione, firmata da almeno il dieci per cento dei Soci in regola con i canoni .A detta Assemblea hanno diritto di voto e di parola i Soci in regola con i canoni sociali.

Art. 13

Elezione alle cariche sociali

In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali i Soci disponibili a ricoprire incarichi sociali ne daranno comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri, eventualmente indicando l'incarico che si candidano a ricoprire.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a compilare l'elenco dei candidati (in ordine alfabetico) e ad esporlo all'Albo sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Sono eleggibili solo i Soci i cui nominativi sono compresi in tale elenco, che sarà riprodotto sulla scheda elettorale.

Al momento del voto ogni elettore potrà esprimere non più di nove voti per i componenti del Consiglio direttivo, non più di quattro voti per il Collegio sindacale e non più di due voti per il Collegio dei Probiviri.

Art. 14

Verifica dei poteri

Il Collegio dei Probiviri, con l'ausilio tecnico del segretario e del Tesoriere del Consiglio Direttivo, controllerà che tutti i Soci in regola con i canoni siano iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto e alla parola in Assemblea.

Tale elenco verrà trasmesso al Collegio degli scrutatori.

Il Collegio degli scrutatori è composto da cinque membri ed è eletto dall'assemblea dei Soci.

Prima dell'inizio delle operazioni elettorali controlla che le deleghe siano regolarmente firmate dai Soci aventi diritto al voto ma non presenti e provvede alla convalida e alla consegna delle schede elettorali. Verifica la regolarità del voto, procede allo spoglio delle schede e si pronuncia su eventuali controversie. Consegna l'elenco degli eletti al Presidente dell'Assemblea cui ne compete la proclamazione.

Art. 15

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea generale, è composto da undici membri che rimangono in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo assume i poteri al momento della proclamazione dell'Assemblea che lo ha eletto. Esso deve:

- eleggere tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere, il Direttore sportivo regate altomare, il Direttore sportivo settore giovanile, il Direttore mare, il Direttore sede e attività sociali, affidare ai rimanenti consiglieri incarichi particolari;
- dare esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea generale dei Soci;
- curare l'amministrazione;
- decidere sull'ammissione di nuovi Soci sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- compilare, adeguare e applicare il Regolamento sociale e i regolamenti interni che disciplinano la vita della Società rispettando rigorosamente lo spirito e la lettera dello Statuto;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto, l'ammontare dei canoni sociali e provvedimenti di natura straordinaria;
- adottare i provvedimenti disciplinari. Qualora in una controversia dovessero essere interessati uno o più componenti del Consiglio Direttivo le relative deliberazioni verranno prese senza il loro voto. Qualora

la vertenza dovesse interessare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo il caso dovrà essere demandato al Collegio dei Probiviri;

- dichiarare decaduti dal loro incarico a seguito di tre assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio direttivo, senza giustificato motivo, uno o più Consiglieri;
- nominare i sostituti dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti o per qualsiasi altro motivo non più facenti parte del Consiglio Direttivo. A tale scopo verrà innanzi tutto verificata la disponibilità dei non eletti (nell'ordine del numero dei voti ottenuti) e in caso di loro rifiuto i sostituti verranno cooptati fra i Soci eleggibili che, a giudizio del Consiglio Direttivo stesso, siano in possesso dei requisiti adatti al ruolo;
- convocare un'Assemblea generale per il rinnovo di tutte le cariche sociali elettive qualora risultasse decaduta o dimissionaria la maggioranza dei Consiglieri eletti. In tal caso i Consiglieri rimasti in carica dovranno provvedere solo all'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento della nuova Assemblea;
- preparare le relazioni per l'Assemblea generale dei Soci circa l'attività svolta, compilare i bilanci (consuntivo e preventivo) e proporre programmi per lo svolgimento del mandato.
- compiere ogni altro atto di ordinaria o straordinaria amministrazione non spettante all'Assemblea.

Art. 17

Attribuzioni del Presidente della Società

Il Presidente rappresenta la Società, ne sottoscrive i documenti e sovrintende all'amministrazione. In caso di impedimento o di assenza le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di questi, da altro membro designato dal Consiglio direttivo.

Art. 18

Composizione e attribuzioni del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente al Consiglio direttivo e restano in carica due anni. Elegge nel suo seno un Presidente.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, sorveglia la gestione e la tenuta dei registri contabili, revisiona e firma il bilancio consuntivo accompagnandolo con una relazione.

Art. 19

Composizione e attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo e resta in carica due anni. Elegge nel suo seno un Presidente.

Si esprime su controversie inoltrate dal Consiglio Direttivo o su ricorsi presentati da Soci. Valuta le domande di ammissione a Socio.

Art. 20

Retribuzioni e compensi

Tutte le cariche sociali elettive non sono remunerate, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'assolvimento del mandato.

Art. 21

Certificato di Guidone

Tutte le imbarcazioni di proprietà dei Soci dovranno essere iscritte nel registro della Società ed i loro proprietari sono tenuti ad essere in regola con le norme del Codice della navigazione.

Art. 22

Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è formato da impianti, attrezzature, imbarcazioni, arredi, beni mobili e immobili acquistati dalla Società o pervenuti alla stessa per vie legali, donazioni, successioni e simili. Di tali beni il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente l'inventario; la loro custodia, conservazione e manutenzione è affidata ai responsabili dei diversi settori e a tutti i Soci.

Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, risorse o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23

Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società può essere deciso soltanto da un'Assemblea generale straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci iscritti alla Società ed aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Società l'eventuale residuo attivo della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge

23 dicembre 1996, n. 662, e salve diverse destinazioni previste dalla legge.

Norme transitorie

In base al decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 vengono soppresse le categorie dei soci straordinari, sostenitori, temporanei e familiari.

I Soci sostenitori e i Soci straordinari possono passare alla categoria di Soci ordinari versando entro il 31 gennaio 1999 una somma una tantum rispettivamente di lire 150.000 e lire 200.000.

I Soci temporanei e familiari in regola con i canoni al 31 dicembre 1998 possono passare alla categoria di Soci ordinari secondo le norme dell'articolo 5 dello Statuto sociale, pagando una quota fissa di ingresso di lire 300.000.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 aprile 1999, n. 0118/Pres.

Legge regionale 45/1988, articolo 17. Aggiornamento delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali e dai Comitati provinciali della caccia per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 18 agosto 1996, n. 31;

VISTO l'articolo 17 della citata legge regionale 45/1988 che dispone l'aggiornamento annuale, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, degli importi delle indennità previste dal Titolo II, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che l'indice sopraindicato ha un riferimento mensile;

PRESO ATTO, da fonte I.S.T.A.T., dell'indice generale di ottobre 1997, data di riferimento dell'ultimo aggiornamento annuale effettuato, pari a 106,2 e dell'indice generale di ottobre 1998, pari a 108;

DETERMINATA quindi l'intervenuta variazione che, espressa in termini percentuali, risulta essere pari al 1,7%;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0138 del 21 aprile 1998 con cui, alla decorrenza ivi indicata, sono stati determinati, fino al 30 aprile 1999, gli importi delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica e dagli Enti gestori di parchi naturali regionali;

RITENUTO pertanto di aggiornare secondo le modalità sopraindicate, per l'anno 1999, gli importi delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica e dagli Enti gestori di parchi naturali regionali nelle misure di cui ai prospetti «A» e «B» allegati al presente decreto;

CONSIDERATO che l'aggiornamento di cui trattasi va disposto, nella stessa misura percentuale complessiva pari al 1,7%, anche ai Comitati provinciali della caccia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 951 dell'1 aprile 1999,

DECRETA

A decorrere dal 1° maggio 1999 gli importi delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica e dagli Enti gestori di parchi naturali regionali sono aggiornati nella misura indicata negli allegati prospetti «A» e «B» che costituiscono parte integrante del presente decreto.

A decorrere dalla stessa data le indennità dovute dai Comitati provinciali della caccia sono aggiornate nella misura indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 19 aprile 1999

ANTONIONE

PROSPETTO "A"

- Anno 1999 -

Enti regionali		Indennità di carica mensile	Indennità di carica annuale	Indennità di presenza
ERSA - ESA	Presidente	**4.306.385**		
	Presidente del Collegio Sindacale		**6.151.980**	
	Sindaci effettivi		**4.613.984**	
	Componenti il Consiglio di Amministrazione			**107.658**
E.R.M.I.	Presidente	**2.691.490**		
	Presidente del Collegio dei Revisori		**4.613.984**	
	Revisori		**3.844.987**	
	Componenti il Consiglio di Amministrazione			**107.658**
E.R.Di.S.U.	Presidente	**2.691.490**		
	Vicepresidente	**1.537.993**		
	Presidente del Collegio dei Revisori		**4.613.984**	
	Revisori effettivi		**3.844.987**	
	Componenti il Consiglio di Amministrazione			**107.658**
E.T.P.	Presidente	**1.999.392**		
	Presidente del Collegio dei Revisori		**3.844.987**	
	Revisori		**3.075.989**	
	Componenti il Consiglio Direttivo			**107.658**

Enti regionali		Indennità di carica mensile	Indennità di carica annuale	Indennità di presenza
I.R.Fo.P.	Presidente	**2.691.490**		
	Vicepresidente	**1.537.993**		
	Presidente del Collegio dei Revisori		**4.613.984**	
	Revisori effettivi		**3.844.987**	
	Componenti il Consiglio di Amministrazione			**107.658**
AGENZIA REG.LE PER L'IMPIEGO	Vicepresidente	**3.864.600**		
	Presidente del Collegio dei Revisori		**4.613.984**	
	Revisori effettivi		**3.844.987**	
	Componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali			**107.658**
A.R.P.T.	Vicepresidente	**1.153.495**		
	Presidente del Collegio Sindacale		**4.613.984**	
	Sindaci		**3.844.987**	
	Componenti il Consiglio di Amministrazione			**107.658**

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

PROSPETTO "B"

AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA E ENTI GESTORI DI PARCHI NATURALI REGIONALI

Enti regionali		Indennità di carica mensile	Indennità di carica annuale	Indennità di presenza
A.P.T. del versante marino	Presidente	**2.162.785**		
	Presidente del Collegio dei Revisori		**3.613.434**	
	Revisori		**2.901.298**	
	Componenti il Consiglio di Amministrazione			**87.037**
A.P.T. del versante montano	Presidente	**1.450.648**		
	Presidente del Collegio dei Revisori		**2.901.298**	
	Revisori		**2.162.785**	
	Componenti il Consiglio di Amministrazione			**59.343**
Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane e Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie	Presidente	**2.581.271**		
	Presidente del Collegio Sindacale		**4.425.036**	
	Sindaci		**3.687.530**	
	Componenti il Consiglio Direttivo			**103.249**

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 aprile 1999, n. 0119/Pres.

Legge regionale 75/1982, articolo 29. Ricostituzione della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Pordenone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concernente la costituzione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 30, operanti presso gli Istituti autonomi per le case popolari;

VISTO il D.P.G.R. n. 056/Pres. del 13 febbraio 1996 con il quale è stata ricostituita, per la durata di tre anni, la Commissione in argomento presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Pordenone;

PRESO ATTO che suddetto organo è venuto a scadere e che pertanto occorre procedere alla sua ricostituzione;

VISTI gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi»;

VISTE le designazioni pervenute da parte degli Enti, delle Associazioni e degli Organi previsti dal citato articolo 29 della legge regionale n. 75/1982;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 923 del 26 marzo 1999;

DECRETA

Art. 1

È ricostituita la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Pordenone nella seguente composizione:

Presidente: dott. Alberto Rossi, magistrato;

a) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dello IACP o un suo delegato;
b) rappresentante dell'A.N.C.I.: sig. Luciano Piccolo;
c) funzionario designato dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici: sig. Massimo Riccio-Cobucci;
d) rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative: sig. Carlo Nadin;
e) rappresentante degli assegnatari di alloggi: sig. Luigi Scottà;
f) rappresentante delle cooperative: sig. Celso Francescut;
g) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata: Sindaco pro tempore, o un suo delegato, e due consiglieri pro tempore del Comune in cui sorgono gli alloggi di cui uno espresso dalle minoranze, nominati dal Consiglio comunale.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 29, VI comma, della legge regionale n. 75/1982, tale Commissione resta in carica per tre anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 aprile 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 aprile 1999, n. 0120/Pres.

Approvazione Regolamento di fognatura del Comune di Gonars.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge 10 maggio 1976, n. 319;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge 24 dicembre 1979, n. 650;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale dell'8 maggio 1980;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale del 30 dicembre 1980;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto dd. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTA la legge 17 maggio 1995, n. 172, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

PREMESSO che con nota prot. n. 2007 di data 9 marzo 1998 il Comune di Gonars ha trasmesso al Comitato tecnico regionale, per il parere di competenza, il Regolamento comunale per il servizio di fognatura, come modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 27 febbraio 1998;

CONSIDERATO che tali modifiche regolamentari si sono rese necessarie per adeguare il testo vigente alle nuove norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, e per migliorare la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le previsioni e le direttive del Piano generale per il risanamento delle acque;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b) della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale «sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina degli scarichi che si immettono nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- definire modalità di pagamento per i servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i servizi di fognatura e depurazione;
- regolare in genere i rapporti tra l'Ente gestore e gli utenti;
- definire le modalità di smaltimento delle acque usate in mancanza di fognatura comunale;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Gonars ha recepito l'osservazione formulata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», a seguito di esame preventivo effettuato sulla bozza del Regolamento medesimo, e contenuta nel parere favorevole inviato al Comune con nota n. 2259 di data 9 febbraio 1998;

VISTO il parere n. 28/4/98 di data 9 luglio 1998, con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente sulle modifiche al Regolamento comunale per il servizio di fognatura di Gonars, con le seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda gli scarichi classificati nel su citato regolamento di tipo A, B e C, la rete fognaria interna dovrà, se dovessero esistere più tipologie di scarico, essere separata da quella delle eventuali acque di origine produttiva;
- aggiungere agli articoli 30 e 34 la seguente dicitura «gli scarichi finali dei depuratori comunali dovranno in ogni caso rispettare i limiti di accettabilità delle norme di attuazione contenute nel Piano generale di risanamento delle acque»;
- aggiungere all'articolo 53 ultimo comma, la seguente dicitura «la ditta per il trasporto del refluo, come previsto dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, dovrà essere autorizzata ed iscritta all'Albo nazionale imprese esercenti attività di smaltimento»;
- aggiungere all'articolo 59 la seguente dicitura «di far salve, nel sistema tariffario per gli scarichi civili e produttivi, le modifiche correlate alla doverosa applicazione della normativa successivamente vigente»;
- come prevede il D.P.G.R. 0479/Pres. del 30 settembre 1981, allegato D, gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misura e fare denuncia all'Ente gestore delle quantità prelevate. Inoltre dovrà essere inserita agli articoli 22 e 62 del regolamento, la seguente dicitura «fino alla installazione di idonei strumenti di misura, il consumo presunto di acqua, per la determinazione tariffaria della fognatura civile, sarà di litri 200 per abitante al giorno»;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Gonars di data 15 dicembre 1998, n. 75, con cui sono state approvate ulteriori modifiche al Regolamento comunale per il servizio di fognatura, in accoglimento delle prescrizioni dettate dal Comitato tecnico regionale nella seduta del 9 luglio 1998;

RILEVATO che tale delibera è stata ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo di Udine nella seduta dell'1 febbraio 1999 con la seguente precisazione: «subordinatamente all'esecuzione dell'approvazione del Presidente della Giunta Regionale

ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera B) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45»;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 articolo 15, comma 1, lettera b), è approvato il Regolamento comunale per il servizio di fognatura del Comune di Gonars, quale risulta a seguito delle modifiche adottate con deliberazioni consiliari n. 15 del 27 febbraio 1998 e n. 75 di data 15 dicembre 1998.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 19 aprile 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 aprile 1999, n. 0121/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 8 al Regolamento edilizio del Comune di Trieste.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0121/Pres. di data 19 aprile 1999 è stata approvata la variante n. 8 al Regolamento edilizio del Comune di Trieste.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 aprile 1999, n. 0129/Pres.

Legge regionale 43/1990. Pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto di costruzione della linea elettrica aerea da 132 kV di allacciamento del nuovo reparto a 132 kV della stazione di Buia in Comune di Buia (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 di approvazione dei Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la domanda presentata in data 23 luglio 1998 dall'ENEL S.p.A., Direzione Distribuzione Triveneto con sede a Venezia, volta ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto riguardante la costruzione di una linea elettrica aerea da 132 kV, per l'allacciamento del nuovo reparto a 132 kV della stazione di Buia, in Comune di Buia;

RILEVATO che:

– il progetto è sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del D.P.G.R. 0245/Pres., dell'8 luglio 1996 (Regolamento di attuazione della legge regionale 43/1990), tav. III, punto 2;

– dell'avviso di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero Veneto» del 13 luglio 1998, è stata data comunicazione all'Ufficio di piano contestualmente alla presentazione della domanda del 23 luglio 1998;

– il procedimento è stato avviato dall'Ufficio di piano in data 11 agosto 1998;

– il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 0355/Pres., dell'8 ottobre 1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 21 ottobre 1998, ha individuato quali autorità interessate all'opera:

– il Comune di Buia;

– la Provincia di Udine;

– l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

– la Direzione regionale della pianificazione territoriale;

mentre è stata individuata quale pubblico interessato l'associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia, come da richiesta pervenuta in data 28 luglio 1998;

VISTI i pareri espressi entro il termine stabilito dall'articolo 15, II comma, della legge regionale 43/1990:

– dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», con delibera n. 1753 del 19 novembre 1998, che fa proprio il parere del Dipartimento di prevenzione, del 4 novembre 1998, della medesima Azienda per i servizi sanitari;

– dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio della tutela del paesaggio, in data 11 novembre 1998 ed anche successivamente in data 23 novembre 1998;

– dalla Provincia di Udine, con determina del Dirigente del servizio tutela ambientale del 17 novembre 1998;

– dal Comune di Buia con deliberazione della Giunta comunale n. 232 del 20 novembre 1998;

ATTESO che con nota UP/3648 - G.2.1 del 15 ottobre 1998 l'Ufficio di piano ha chiesto un ulteriore parere sul progetto in questione al Comando Regione militare nord-est, Stato maggiore - Ufficio infrastrutture ed alla XII Direzione del Genio militare di Udine - Servizio demanio, parere peraltro mai pervenuto;

RICORDATO che con nota UP/3545 - G.2.1. del 6 ottobre 1998 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'ambiente, della sanità e politiche sociali, delle foreste e parchi, dell'agricoltura, della viabilità e trasporti;

VISTI i pareri espressi:

– dalla Direzione regionale delle foreste - Servizio della selvicoltura con nota prot. F/15.1/8488 del 4 novembre 1998;

– dalla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio bonifica ed irrigazione con nota prot. AGR/1-4/23410 del 17 dicembre 1998;

VISTO il parere n. 1/1 + 4 VIA/99 di data 1 marzo 1999 del Comitato tecnico regionale, riunito a Sezioni congiunte I e IV integrata V.I.A., che ha valutato positivamente il progetto per quanto riguarda l'impatto ambientale, con le seguenti prescrizioni:

– venga seguito il tracciato conforme all'ipotesi «C» del progetto, con ulteriore spostamento verso Sud della nuova linea, mantenendo il parallelismo con la linea esistente fin oltre l'autostrada, per un'ulteriore campata, per poi orientare il tracciato verso la ZIU di Osoppo;

– i piloni vengano verniciati con colore verde, a tonalità che ben si sposi con la vegetazione del territorio attraversato e gli isolanti siano in vetro verde;

– i conduttori siano dotati di sistemi di avvertimento visivo-sonoro costituiti da spirali colorate (bianche e rosse intervallate);

– i piloni siano dotati di posatoi artificiali per l'avifauna, in materiale isolante, collocati sulla sommità;

– in fase di progettazione esecutiva delle opere e durante l'esecuzione delle medesime, il committente prenda contatti diretti con il Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento al fine di garantire comunque l'efficienza delle infrastrutture di bonifica esistenti;

VISTO il rapporto finale sull'esito dell'istruttoria, redatto in data 1 aprile 1999 dal Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, il quale conclude concordando con il parere espresso dal C.T.R., in quanto i disagi di tipo ambientale derivanti dal progetto possono considerarsi contenuti (stante anche la ridotta estensione dell'opera e vista l'inesistenza - in una fascia di 50 metri dall'elettrodotto, vale a dire ben più cautelativa di quella prescritta dalle norme vigenti sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico - di edifici adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati) e sono sicuramente mitigati, sotto il profilo paesaggistico e faunistico - dalle prescrizioni previste; il medesimo rapporto finale ricorda peraltro che rimane comunque sullo sfondo il problema generale, emerso anche in sede di discussione nel C.T.R. e sollevato da alcune osservazioni pervenute su altri progetti analoghi, di una razionalizzazione complessiva della rete di trasporto dell'elettricità, per diminuirne sia l'impatto territoriale, sia quello ambientale;

VISTA la legge regionale 13/1998, che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1106 del 16 aprile 1999;

DECRETA

1. Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto di costruzione di una linea elettrica aerea da 132 kV, per l'allacciamento del nuovo reparto a 132 kV della stazione di Buia, in Comune di Buia, presentato dall'ENEL S.p.A., Direzione Distribuzione Triveneto con sede a Venezia, con le seguenti prescrizioni:

– venga seguito il tracciato conforme all'ipotesi «C» del progetto, con ulteriore spostamento verso Sud della nuova linea, mantenendo il parallelismo con la linea esistente fin oltre l'autostrada, per un'ulteriore campata, per poi orientare il tracciato verso la ZIU di Osoppo;

– i piloni vengano verniciati con colore verde, a tonalità che ben si sposi con la vegetazione del territorio attraversato e gli isolanti siano in vetro verde;

– i conduttori siano dotati di sistemi di avvertimento visivo-sonoro costituiti da spirali colorate (bianche e rosse intervallate);

– i piloni siano dotati di posatoi artificiali per l'avifauna, in materiale isolante, collocati sulla sommità;

– in fase di progettazione esecutiva delle opere e durante l'esecuzione delle medesime, il committente prenda contatti diretti con il Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento al fine di garantire comunque l'efficienza delle infrastrutture di bonifica esistenti.

2. Il presente provvedimento verrà:

– notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;

– pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

– trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, 23 aprile 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 30 marzo 1999, n. 13.

I.P.A.B. Fondazione «Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida» di Polcenigo. Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il D.P.R. 4 maggio 1958, con il quale la Fondazione «Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida» di Polcenigo, in provincia di Pordenone, è stata eretta in ente morale e con il quale è stato approvato il relativo statuto;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali n. 66 del 4 giugno 1986, con il quale è stata approvata la modificazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 5 dello Statuto stesso;

VISTA la deliberazione n. 4 del 29 settembre 1998, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha proposto alcune modifiche statutarie;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 28 dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 80, comma 2 - lettera b) della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

ATTESO che l'Amministrazione comunale di Polcenigo, invitata con nota del 20 ottobre 1998 ad esprimere un parere sulla modificazione statutaria proposta, non ha adottato alcun atto in merito nel termine di trenta giorni, e, pertanto, va considerata assenziente ai sensi dell'articolo 62, IV comma, della legge n. 6972/1890;

CONSTATATO che la già citata deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale di Polcenigo per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 68 della stessa legge n. 6972/1890;

ACCERTATO che contro l'atto suddetto non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

RITENUTO di dare corso alla modificazione dello statuto al fine di adeguarlo alla nuova situazione sociale ed alle relative esigenze, pur mantenendo gli scopi originari della Fondazione;

VISTO tuttavia l'articolo 6, comma 1, del nuovo testo statutario proposto, che sancisce la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive;

CONSIDERATO che detta norma statutaria contrasta con la disposizione contenuta nell'articolo 32, comma 1, n. 3), della legge 17 luglio 1890, n. 6972, atteso che gli Amministratori decadono dalla carica se senza giustificato motivo non intervengono alle sedute per tre mesi consecutivi;

RITENUTO di dover modificare in tal senso il testo dell'articolo 6 proposto;

VISTI gli articoli 5, punto 6 - e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare le modificazioni statutarie proposte dall'I.P.A.B. denominata Fondazione «Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida» di Polcenigo, in provincia di Pordenone.

Il nuovo testo dello statuto composto di n. 23 articoli è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il Presidente della Fondazione è incaricato dell'esecuzione del provvedimento che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 30 marzo 1999

POZZO

STATUTO
DELLA FONDAZIONE
«ING. LUIGI BAZZI E MADRE IDA»

CAPO I

ORIGINE DELLA FONDAZIONE, SCOPO E MEZZI

Art. 1

La Fondazione denominata «Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida» con sede in Polcenigo, trae origine dall'atto di ultima volontà dell'Ing. Luigi Bazzi in data 12 ottobre 1950, pubblicato il 14 settembre 1951 a rogito dr. Gino Voltolina, notaio in Venezia, al n. 24565 di repertorio.

Art. 2

I beni della Fondazione sono costituiti dal Lascito dei poderi Colle di San Floriano comprendente anche il Colle dei Mori, e Masaret in particolare catastalmente distinti all'allegato A del presente Statuto.

Art. 3

Scopo della Fondazione è di assistere e sovvenire le categorie dei Mutilati, Invalidi, Orfani di Guerra poveri, aventi domicilio e residenza nel Comune di Polcenigo.

Art. 4

La Fondazione ha, giusta l'inventario e la perizia di stima giurata del geom. Arturo Zambon in data 29 ottobre 1953, un patrimonio di lire 17.955.040 (diciasettemilioninovecentocinquantacinquemilaquaranta) e provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali e con i proventi non destinati ad aumentare il patrimonio.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 5

L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri nominati dal Consiglio Comunale.

Dei sette componenti il Consiglio di amministrazione, tre vengono scelti in seno al Consiglio comunale, tre membri fra le categorie beneficiate, sentite le rispettive Associazioni e quale settimo membro l'Assessore Comunale delegato all'assistenza.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione del Consiglio stesso.

Tanto il Presidente quanto i membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza interruzione.

In caso di assenza e di legittimo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o in sua vece il membro anziano.

Art. 6

I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo sono assenti alle sedute per tre mesi consecutivi, decadono dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione e l'Assessore Regionale competente la può promuovere.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 7

Il segretario Comunale assume l'incarico di Segretario della Fondazione.

Il compenso al Segretario viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nel mesi di maggio - settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e del R.D.L. 20 febbraio 1927 n. 257; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità Governativa.

Art. 9

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'articolo 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6572, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 10

I processi verbali delle adunanze sono estesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione:

- provvede alla amministrazione dei beni costituenti la Fondazione;
- delibera circa la conduzione e la gestione dei poderi costituenti il Lascito;
- delibera circa l'assegnazione dei fondi e in genere circa l'erogazione delle rendite della Fondazione;

- delibera i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
- promuove eventuali modifiche allo Statuto compilando, ove lo ritenga necessario, il relativo Regolamento;
- delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

- di rappresentare l'istituzione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- di stipulare le affittanze, delle conduzioni dei poderi, deliberate dal Consiglio;
- di vigilare circa la conduzione dei fondi locati;
- di sospendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio d'Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V

NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

Art. 13

Il servizio di esazione e di cassa è disimpegnato, di regola dal tesoriere comunale. Nel caso che l'istituzione venga autorizzata ad avere un tesoriere proprio, a tale tesoriere non si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato al tesoriere comunale.

Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da approvarsi a termini di legge.

Art. 14

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e del Segretario della Fondazione nonché del membro del Consiglio di Amministrazione che sovraintende al servizio cui si riferisce il mandato (o in difetto, del membro anziano).

Art. 15

Il Tesoriere Comunale, assumendo la gestione di Tesoreria della Fondazione, si impegna all'osservanza delle norme tutte che regolano il servizio di Tesoriere delle OO.PP.

CAPO VI

NORME SPECIALI PER L'EROGAZIONE DELLA BENEFICENZA

Art. 16

All'assistenza in favore delle categorie beneficiate verranno destinati i cespiti netti derivanti dai canoni di locazione dei poderi e dei tagli ordinari delle zone boscose di proprietà della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione dovrà tuttavia, da detti cespiti, provvedere alla costituzione di un fondo di riserva per le opere di straordinaria manutenzione degli stabili rurali e per ogni opera di trasformazione agraria dei poderi.

Art. 17

La quota destinata alla beneficenza verrà normalmente assegnata ai Mutilati, Invalidi, Orfani di Guerra poveri, aventi domicilio e residenza nel territorio del Comune di Polcenigo, sotto forma di assistenza straordinaria su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18

Al fine di ottenere l'assistenza prevista dall'articolo 17 del presente Statuto gli aventi diritto, adeguatamente informati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno presentare apposita istanza nei termini stabiliti dal Consiglio stesso.

Art. 19

La Fondazione destinerà la sua beneficenza a quei mutilati, invalidi ed orfani di guerra poveri in possesso del riconoscimento ufficiale di appartenenza alla categoria.

CAPO VII

NORME SPECIALI PER LA CONDUZIONE DEI PODERI

Art. 20

I poderi agricoli in gestione alla Fondazione saranno di norma locati con affittanza novennale, salva la possibilità di stabilire termini di diversa durata.

Art. 21

Il legname ricavabile dalle zone boscate dei poderi stessi sarà invece utilizzato a mezzo asta pubblica e secondo le norme che di volta in volta indicherà il Corpo Forestale dello Stato e sotto l'osservanza del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o per sua delega un membro del Consiglio, con l'assistenza del Tecnico del Comune di Polcenigo, periodicamente, ed in ogni caso almeno annualmente, ispezionerà i fondi e gli immobili rustici per il controllo dell'osser-

vanza da parte del conduttore delle buone norme di coltura dei fondi e di conservazione degli immobili.

CAPO VIII

Art. 23

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di pubblica beneficenza ed assistenza.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

(Allegato "A": planimetria, depositata agli atti)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI 25 febbraio 1999, n. 34.

Classificazione da strada provinciale a strada comunale del tratto della S.P. «della Roiata» nel territorio del Comune di Roveredo in Piano ed inserimento nel demanio stradale di Roveredo in Piano.

L'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI

VISTA la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;

VISTA la delibera n. 39 del 28 luglio 1998 con la quale il Consiglio provinciale di Pordenone ha promosso la declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tratto della S.P. «della Roiata» dalla progr. km 6+400 alla progr. km 8+550;

VISTA la delibera n. 11 del 17 marzo 1998 con la quale il Consiglio comunale di Roveredo in Piano ha espresso parere favorevole alla deprovincializzazione della strada di cui sopra;

VISTO il parere favorevole del C.T.R. - Sez. 2ª n. 1/2/1999 del 24 febbraio 1999;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;

VISTO il D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione;

DECRETA

1. La declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tratto della S.P. «della Roiata» dalla progr. km 6+400 alla progr. km 8+550 ricadente interamente nel territorio del Comune di Roveredo in Piano ed il suo inserimento nel demanio stradale del Comune di Roveredo in Piano.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 25 febbraio 1999

SANTAROSSA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 8 aprile 1999, n. EST. 261-D/ESP/4295. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare da parte del Comune di Udine, per la realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero di San Vito.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura evidenziata nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, l'indennità provvisoria che il Comune di Udine è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 8 aprile 1999

PONARI

Allegato

Computo estimativo

1) Partita catastale: 974

dati dell'immobile:
foglio 32/B, mappale 1905, superficie 760, RD a mq. 19
in natura: prato spontaneo

dati per la determinazione dell'indennità:
– valore venale a mq. lire 115.000
– R.D. x 10 = 190
– superficie da espropriare: mq. 760
Indennità: 0,5 (valore venale + 10 R.D. *sup. da espr.): lire 43.772.200

Indennità al netto del 40%: lire 26.263.320
Euro 13.563,87

Ditte: Trangoni Renato nato a Udine il 25 dicembre 1933.

2) Partita catastale: 34037

dati dell'immobile:
foglio 32/B, mappale 1898, superficie 420, RD a mq. 19
in natura: prato spontaneo

dati per la determinazione dell'indennità:
– valore venale a mq. 115.000,
– R.D. x 10 = 190,
– superficie da espropriare: mq. 420
indennità: 0,5 (valore venale + 10 R.D. *sup. da espr.): lire 24.189.900
indennità al netto del 40%: lire 14.513.940
Euro 7.495,82

Ditte: Vittorio Domenico nato a Udine l'11 settembre 1924, proprietario per 1/2; Vittorio Teresina nata a Udine il 2 luglio 1922, proprietaria per 1/2.

3) Partita catastale: 16472

dati dell'immobile:
foglio 32/B, mappale 1896, superficie 575, RD a mq. 19
in natura: prato spontaneo
dati per la determinazione dell'indennità:
– valore venale a mq. 115.000,
– R.D. x 10 = 190,
– superficie da espropriare: mq. 557
indennità: 0,5 (valore venale + 10 R.D. *sup. da espr.) lire 32.080.415
indennità al netto del 40%: lire 19.248.249
Euro 9.940,89

Ditte: Benedetti Antonietta nata a Udine il 22 giugno 1956, proprietaria; Benedetti Spartaco nato a Vicenza il 6 aprile 1920, usufruttuario parziale, Missio Anna fu Giuseppe vedova Zucchiatti, usufruttuaria parziale.

4) Partita catastale: 32575

dati dell'immobile:
foglio 32/B, mappale 1894, superficie 715, RD a mq. 19
in natura: prato spontaneo
dati per la determinazione dell'indennità:
– valore venale a mq. 115.000,
– R.D. x 10 = 190,
– superficie da espropriare: mq. 78
indennità: 0,5 (valore venale + 10 R.D. *sup. da espr.): lire 4.492.410
indennità al netto del 40%: lire 2.695.446
Euro 1.392,08

Ditte: Missio Maria nata a Udine il 17 agosto 1898, usufruttuaria generale e proprietaria per 11/36; Peres Imelda nata a Udine il 22 luglio 1925, proprietaria per 7/36; Zucchiatti Enrico nato a Udine il 29 giugno 1947, proprietario per 18/36.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 aprile 1999, n. EST. 268-D/ESP/4306. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare da parte del Comune di Premariacco, per la realizzazione dei lavori di sistemazione strade comunali via G. B. Candotti e via Udine.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura evidenziata nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, l'indennità provvisoria che il Comune di Premariacco è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 9 aprile 1999

PONARI

Allegato

Computo estimativo

Comune di Premariacco

1) Partita catastale: 6204
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 70, superficie 9.930
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indoneità:
valore tabellare medio a mq. 2.700, superficie da espropriare: mq. 270
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 729.000
Euro 376,50

Ditte: Coseani Bruna nata a Premariacco il 18 giugno 1936; Coseani Italo nato a Premariacco il 27 aprile 1938; Coseani Lea nata a Premariacco il 22 febbraio 1941.

2) Partita catastale: 1890

dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 280, superficie 21.800
in natura: incolto, assimilabile a prato

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500, superficie da espropriare: mq. 320
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 480.000
Euro 247,90

Ditte: Ente friulano piccola proprietà contadina Soc. coop. a r.l., con sede in Udine.

3) Partita catastale: 6620
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 283, superficie 6.430
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.700, superficie da espropriare: mq. 97
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 261.900
Euro 135,26

Ditte: Coseani Bruna nata a Premariacco il 18 giugno 1936.

4) Partita catastale: 4018
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 84, superficie 7.900
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.700, superficie da espropriare: mq. 106
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 286.200
Euro 147,81

Ditte: Monutti Maria nata a Premariacco il 10 febbraio 1957.

5) Partita catastale: 5237
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 85, superficie 3.910
in natura: erba medica, assimilabile a seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.700, superficie da espropriare: mq. 40
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 108.000
Euro 55,78

Ditte: Cignacco Amelia nata a Premariacco il 17 dicembre 1922; Grion Edi nato a Premariacco l'11 luglio 1953; Grion Paola nata a Premariacco il 29 agosto 1958; Grion Rosanna nata a Premariacco il 25 ottobre 1951.

6) Partita catastale: 2378
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 86, superficie 3.590
in natura: erba medica, assimilabile a seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.700, superficie da espropriare: mq. 27
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 72.900
Euro 37,65

Ditte: Pezzarini Amelia nata a Premariacco il 16 dicembre 1920.

7) Partita catastale: 129
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 87, superficie 3.550
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.700, superficie da espropriare: mq. 43
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 116.100
Euro 59,96

Ditta: Bonessi Emma nata a Cividale del Friuli il 28 novembre 1906.

8) Partita catastale: 4971
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 58, superficie 4.160
in natura: trifoglio, assimilabile a seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.700, superficie da espropriare: mq. 15
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 40.500
Euro 20,92

Ditte: Costaperaria Maria nata a Cividale del Friuli il 17 agosto 1925; Minen Emo nato a Premariacco il 22 giugno 1928; Minen Renato nato a Udine il 4 giugno 1956.

9) Partita catastale: 1019
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 60, superficie 6.380
in natura: vigneto

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 3.200, superficie da espropriare: mq. 277
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 886.400
Euro 457,79

Ditta: Minen Emo nato a Premariacco il 22 giugno 1928.

10) Partita catastale: 6272
dati dell'immobile:
foglio 31, mappale 70, superficie 6.400
in natura: medica, assimilabile a seminativo per 50%
incolto, assimilabile a prato per 50%

dati per la determinazione dell'indennità:

valore tabellare medio a mq. 2.700, superficie da espropriare: mq. 40
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 1.085.400

valore tabellare medio a mq. 1.500, superficie da espropriare: mq. 401
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 601.500

Totale Lire 1.686.900

Ditte: Cabbai Andrea nato a Cividale del Friuli il 24 febbraio 1972; Cabbai Loris nato a Cividale del Friuli il 22 settembre 1970; Galluzzo Liviana nata a Moimacco il 30 giugno 1948.

11) Partita catastale: 4782
dati dell'immobile:
foglio 31, mappale 236, superficie 5.190
in natura: incolto, assimilabile a prato

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500, superficie da espropriare: mq. 75
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 112.500
Euro 58,10

Ditte: Luvisiutti Manlio nato a Latisana l'11 ottobre 1948; Tonello Nilla nata a San Giorgio di Nogaro il 25 marzo 1954.

12) Partita catastale: 4781
dati dell'immobile:
foglio 31, mappale 71, superficie 3.490
in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500, superficie da espropriare: mq. 289
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 433.500
Euro 223,88

Ditte: Vuolo Antonio nato a Caviano il 2 gennaio 1947; Wachsmuth Karin nata il 22 agosto 1943.

13) Partita catastale: 6645
dati dell'immobile:
foglio 31, mappale 160, superficie 1.140
in natura: incolto, assimilabile a prato

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500, superficie da espropriare: mq. 33
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 49.500
Euro 25,56

Ditte: Sibau Elsa nata a San Leonardo il 10 gennaio 1946; Sibau Giuliana nata a San Leonardo il 20 marzo 1942.

14) Partita catastale: 1890
dati dell'immobile:
foglio 31, mappale 161, superficie 4.840
in natura: bosco ceduo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 850, superficie da espropriare: mq. 270
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 229.500
Euro 118,53

Ditta: Ente friulano piccola proprietà contadina Soc. coop. a r.l. con sede in Udine.

15) Partita catastale: 4793
dati dell'immobile:
foglio 31, mappale 162, superficie 8.660
in natura: bosco ceduo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 850, superficie da espropriare: mq. 120
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 102.000
Euro 52,68

Ditte: Cantarutti Maria nata a Premariacco il 30 ottobre 1945; Narduzzi Tranquilla nata a Manzano l'11 gennaio 1922.

16) Partita catastale: 4793
dati dell'immobile:
foglio 31, mappale 356, superficie 1.200
in natura: incolto, assimilabile a prato

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500, superficie da espropriare: mq. 8
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 12.000
Euro 6,20

Ditte: Cantarutti Maria nata a Premariacco il 30 ottobre 1945; Narduzzi Tranquilla nata a Manzano l'11 gennaio 1922.

17) Partita catastale: 3334
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 162, superficie 4.010
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.700, superficie da espropriare: mq. 3
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare lire 8.100
Euro 4,18

Ditte: eredi di Chiappo Luigi; Gazzino Oliva nata a San Giovanni al Natisone il 15 marzo 1925; Chiappo Renza nata a San Giovanni al Natisone l'8 ottobre 1945; Chiappo Maria nata a Cormons il 16 aprile 1950; Chiappo Carla nata a Cividale del Friuli il 12 febbraio 1955; Chiappo Milva nata a Udine il 21 novembre 1963.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 aprile 1999, n. EST. 270-D/ESP/4302. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Forgaria nel Friuli, per la realizzazione dei lavori di completamento opere di urbanizzazione nel territorio comunale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Forgaria nel Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Comune di Forgaria nel Friuli

1) Fo. 33, mapp. 513 (ex 332/b) di are 0,18
da espropriare: mq. 18
Indennità: mq. 18 x L./mq. 1.000 = L. 18.000
(Euro 9,30)

Ditta: Missana Giorgio; Pepe Floriana.

2) Fo. 33, mapp. 511 (ex 331/b) di are 1,50
da espropriare: mq. 75 (porzione inedificabile)
Indennità: mq. 75 x L./mq. 1.000 = L. 75.000
(Euro 38,73)

Ditta: Midena Luigi (14 dicembre 1908).

3) Fo. 33, mapp. 515 (ex 333/b) di are 0,70
da espropriare: mq. 70
Indennità: mq. 70 x L./mq. 1.000= L. 70.000
(Euro 36,15)

Ditta: Franceschino Agostino (19 maggio 1920).

4) Fo. 26, mapp. 1167 (ex 470/b) di are 0,07
da espropriare: mq. 7
Indennità: mq. 7 x L./mq. 1.000 = L. 7.000
(Euro 3,62)

Ditta: Franceschino Pietro Giovanni.

5) Fo. 26, mapp. 1169 (ex 472/b) di are 0,08
da espropriare: mq. 8

Fo. 26, mapp. 1170 (ex 472/c) di are 0,03
da espropriare: mq. 3

Fg. 26, mapp. 1171 (ex 472/d) di are 0,14
da espropriare: mq. 14

Indennità: mq. (8+3+14) x L./mq. 1.000 = L. 25.000
(Euro 12,91)

Ditta: Frucco Enrico (27 dicembre 1955) proprietario; Molinaro Caterina (21 settembre 1892) usufruttuaria parziale.

6) Fo. 26, mapp. 1173 (ex 473/b) di are 0,07
da espropriare: mq. 7
Indennità: mq. 7 x L./mq. 1.000 = L. 7.000
(Euro 3,62)

Ditta: Frucco Enrico (27 dicembre 1955).

7) Fo. 34, mapp. 230 (ex 37/b) di are 0,45
da espropriare: mq. 45
Indennità: mq. 45 x L./mq. 1.000 = L. 45.000
(Euro 23,24)

Ditta: Midena Giovanni comproprietario; Midena Maria comproprietaria.

8) Fo. 34, mapp. 232 (ex 38/b) di are 0,12
da espropriare: mq. 12
Indennità: mq. 12 x L./mq. 1.000 = L. 12.000
(Euro 6,20)

Ditta: Chiesa parrocchiale S. Giuliana.

9) Fo. 34, mapp. 234 (ex 39/b) di are 0,15
da espropriare: mq. 15
Indennità: mq. 15 x L./mq. 1.000 = L. 15.000
(Euro 7,75)

Ditta: Chiapolino Adina (27 settembre 1948).

10) Fo. 34, mapp. 236 (ex 40/b) di are 0,15
da espropriare: mq. 15
Indennità: mq. 15 x L./mq. 1.000 = L. 15.000
(Euro 7,75)

Ditta: Marcuzzi Assunta (29 settembre 1929).

11) Fo. 34, mapp. 240 (ex 45/b) di are 0,40
da espropriare: mq. 40
Indennità: mq. 40 x L./mq. 1.000 = L. 40.000
(Euro 20,66)

Ditta: Andreutti Annamaria usufruttuaria parziale; Marcuzzi Edi (22 novembre 1943) proprietario per 1/5; Tambosco Gino (27 luglio 1928) proprietario per 1/5; Tambosco Rina (20 agosto 1933) proprietaria per 1/5; Tambosco Silvio (7 novembre 1926) proprietario per 1/5; Tambosco Adua (21 aprile 1936) proprietaria per 1/5.

12) Fo. 34, mapp. 242 (ex 46/b) di are 0,08
da espropriare: mq. 8
Indennità: mq. 8 x L./mq. 1.000 = L. 8.000
(Euro 4,13)

Ditta: Franceschino Bruna (5 settembre 1959) proprietaria per 1/6; Franceschino Rosalina (6 settembre 1952) proprietaria per 1/6; Marcuzzi Ebe (14 ottobre 1927) proprietaria per 1/3; Marcuzzi Ina (24 ottobre 1924) proprietaria per 1/3.

13) Fo. 34, mapp. 244 (ex 48/b) di are 0,02
da espropriare: mq. 2
Indennità: mq. 2 x L./mq. 1.000 = L. 2.000
(Euro 1,03)

Ditta: Maran Roberto (24 agosto 1935).

14) Fo. 18, mapp. 684 (ex 248/b) di are 0,25
da espropriare: mq. 25
Indennità: mq. 25 x L./mq. 1.000 = L. 25.000
(Euro 12,91)

Ditta: Albè Maria (15 novembre 1883).

15) Fo. 18, mapp. 686 (ex 276/b) di are 0,10
da espropriare: mq. 10
Indennità: mq. 10 x L./mq. 1.000 = L. 10.000
(Euro 5,16)

Ditta: Agnola Palmira (5 maggio 1922) proprietaria per 1/2; Vidoni Rino (14 dicembre 1919) proprietario per 1/2.

16) Fo. 18, mapp. 689 (ex 277/b) di are 0,05
da espropriare: mq. 5
Indennità: mq. 5 x L./mq. 1.000 = L. 5.000
(Euro 2,58)

Ditta: Agnola Domenico (3 settembre 1892) proprietario per 1/4; Agnola Eliseo (3 settembre 1894) proprietario per 1/4; Agnola Maria (3 gennaio 1927) proprietaria per 1/4; Agnola Rino (9 settembre 1929) proprietario per 1/4; Coiutto Maddalena (24 settembre 1905) usufruttuaria parziale.

17) Fo. 40, mapp. 460 di are 0,20
da espropriare: mq. 20
Indennità: mq. 20 x L./mq. 1.000 = L. 20.000
(Euro 10,33)

Ditta: De Stefano Carolina (25 agosto 1900) usufruttuaria parziale; Nardini Vanila (30 aprile 1944) proprietaria.

18) Fo. 22, mapp. 879 (ex 331/b) di are 0,45
da espropriare: mq. 45
Indennità: mq. 45 x L./mq. 1.000 = L. 45.000
(Euro 23,24)

Ditta: Leonarduzzi Aldo (31 marzo 1935).

19) Fo. 22, mapp. 870 (ex 282/b) di are 0,15
da espropriare: mq. 15

Fo. 22, mapp. 871 (ex 282/c) di are 0,03
da espropriare: mq. 3
Indennità: mq. (15+3) x L./mq. 1.000 = L. 18.000
(Euro 9,30)

Ditta: Coletti Dionisio (14 dicembre 1919) comproprietario; Coletti Duilio (14 dicembre 1914) comproprietario; Coletti Giovanni (9 agosto 1912) comproprietario; Coletti Lucia (9 ottobre 1910) comproprietaria.

20) Fo. 22, mapp. 875 (ex 297/b) di are 0,15
da espropriare: mq. 15
Indennità: mq. 15 x L./mq. 1.000 = L. 15.000
(Euro 7,75)

Ditta: Vidoni Alessandro (18 settembre 1929).

21) Fo. 22, mapp. 778 di are 0,07
da espropriare: mq. 7

Fo. 22, mapp. 873 (ex 296/b) di are 0,05
da espropriare: mq. 5

Fo. 22, mapp. 877 (ex 298/b) di are 0,05
da espropriare: mq. 5
Indennità: mq. (7+5+5) x L./mq. 1.000 = L. 17.000
(Euro 8,78)

Ditta: Garlatti Candido (3 ottobre 1914).

22) Fo. 21, mapp. 307 di are 0,05
da espropriare: mq. 5
Indennità: mq. 5 x L./mq. 1.000 = L. 5.000
(Euro 2,58)

Ditta: Biasutti Romano (16 ottobre 1933) proprietario; Gutschelhofer Maria (30 giugno 1904) usufruttuaria.

23) Fo. 21, mapp. 308 di are 0,07
da espropriare: mq. 7
Indennità: mq. 7 x L./mq. 1.000 = L. 7.000
(Euro 3,62)

Ditta: Brosolo Alberta (25 gennaio 1939) proprietaria; Lorenzini Ida (14 ottobre 1901) usufruttuaria parziale.

24) Fo. 21, mapp. 309 di are 0,07
da espropriare: mq. 7
Indennità: mq. 7 x L./mq. 1.000 = L. 7.000
(Euro 3,62)

Ditta: Barazzutti Felice (4 dicembre 1929).

25) Fo. 21, mapp. 310 di are 0,15
da espropriare: mq. 15
Indennità: mq. 15 x L./mq. 1.000 = L. 15.000
(Euro 7,75)

Ditta: Collino Dominique V. (27 ottobre 1956) proprietario per 1/12; Collino Ester proprietaria per 3/12; Collino Fabienne Marie I. (5 ottobre 1951) proprietaria per 1/12; Collino Giovanni Battista proprietario per 3/12; Collino Luigi proprietario per 3/12; Collino Pierre Dominique (14 settembre 1953) proprietario per 1/12.

26) Fo. 21, mapp. 312 di are 0,12
da espropriare: mq. 12
Indennità: mq. 12 x L./mq. 1.000 = L. 12.000
(Euro 6,20)

Ditta: Ponte Giulio (16 settembre 1929).

27) Fo. 21, mapp. 313 di are 0,35
da espropriare: mq. 35
Indennità: mq. 35 x L./mq. 1.000 = L. 35.000
(Euro 18,08)

Ditta: Coletti Lucia Emma (22 gennaio 1952) proprietaria per 1/2; Coletti Nicolino (31 gennaio 1947) proprietario per 1/2.

28) Fo. 21, mapp. 314 di are 0,04
da espropriare: mq. 4
Indennità: mq. 4 x L./mq. 1.000 = L. 4.000 (Euro 2,07)

Ditta: D'Andrea Angelo (4 marzo 1920).

29) Fo. 22, mapp. 782 di are 1,30
da espropriare: mq. 130
Indennità: mq. 130 x L./mq. 1.000 = L. 130.000 (Euro 67,14)

Ditta: Biasutti Lorenzo (22 ottobre 1901).

30) Fo. 22, mapp. 881 (ex 464/b) di are 0,05
da espropriare: mq. 5
Indennità: mq. 5 x L./mq. 1.000 = L. 5.000 (Euro 2,58)

Ditta: Leonarduzzi Aldo (31 marzo 1935).

Art. 2

(omissis)

Trieste, 9 aprile 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 aprile 1999, n. EST. 271-D/ESP/4302. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Forgaria nel Friuli, per la realizzazione dei lavori di completamento opere di urbanizzazione nel territorio comunale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Forgaria nel Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Comune di Forgaria nel Friuli

1) Fo. 33, mapp. 502 (ex 319/b) di are 0,12
da espropriare: mq. 12

Fo. 33, mapp. 504 (ex 320/b) di are 0,15
da espropriare: mq. 15
Indennità: 1/2 x mq. (12+15) x (valore venale L./mq. 30.000 + 10 x reddito domenicale L./mq. 10) = L. 406.350
L. 406.350 – 40% L. 243.810 (Euro 125,92)

Ditta: Venier Giacomo.

2) Fo. 33, mapp. 506 (ex 32/b) di are 0,15
da espropriare: mq. 15
Indennità: 1/2 x mq. 15 x (valore venale L./mq. 30.000 + 10 x reddito domenicale L./mq. 10) = L. 225.750
L. 225.750 – 40% = L. 135.450 (Euro 69,95)

Ditta: Barazzutti Isolina (2 settembre 1922), usufruttuaria parziale; Civino Ilda (25 ottobre 1952), proprietaria per 1/3; Civino Pietro (4 gennaio 1950), proprietario per 1/3; Civino Umberto (27 giugno 1945), proprietario per 1/3.

3) Fo. 33, mapp. 508 (ex 323/b) di are 0,15
da espropriare: mq. 15
Indennità: 1/2 x mq. 15 x (valore venale L./mq. 30.000 + 10 x reddito domenicale L./mq. 10) = L. 225.750
L. 225.750 – 40% = L. 135.450 (Euro 69,95)

Ditta: Baracchino Adelina, usufruttuaria parziale; Bertoli Lina (23 giugno 1937), proprietaria per 1/16; Franceschino Adelchi (1 giugno 1959), proprietario per 1/16; Franceschino Amabile (9 novembre 1913), comproprietaria; Franceschino Domenica, comproprietaria; Franceschino Elena, comproprietaria; Franceschino Giovanni, comproprietario; Franceschino Ines, comproprietaria; Franceschino Maria, comproprietaria; Franceschino Virginia, comproprietaria.

4) Fo. 33, mapp. 509 (ex 330/b) di are 0,45
da espropriare: mq. 45
Indennità: 1/2 x mq. 45 x (valore venale L./mq. 30.000 + 10 x reddito domenicale L./mq. 10) = L. 677.250
L. 677.250 – 40% = L. 406.350 (Euro 209,86)

Ditta: Missana Giorgio; Pepe Floriana.

5) Fo. 33, mapp. 511 (ex 331/b) di are 1,50
da espropriare: mq. 75 (porzione edificabile).
Indennità: 1/2 x mq. 75 x (valore venale L./mq. 30.000 + 10 x reddito domenicale L./mq. 10) = L. 1.128.750
L. 1.128.750 – 40% = L. 677.250 (Euro 349,77)

Ditta: Midena Luigi (14 dicembre 1908).

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 9 aprile 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 aprile 1999, n. EST. 274-D/ESP/4306. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare da parte del Comune di Premariacco, per la realizzazione dei lavori di sistemazione strade comunali via G.B. Candotti e via Udine.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura evidenziata nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, l'indennità provvisoria che il Comune di Premariacco è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in, premessa.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 12 aprile 1999

PONARI

Allegato

Computo estimativo

Comune di Premariacco

1) Partita catastale: 1
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 282, superficie 1.580, RD a mq. – in natura: incolto

dati per la determinazione dell'indennità:
valore venale a mq. 27.000, RDx10 –, superficie da espropriare: mq. 106
indennità: 0,5 (valore venale + 10 RD*sup. da espropriare)
lire 1.431.000
Indennità al netto del 40%: lire 858.600
Euro 443,43

Ditte: Coseani Italo nato a Premariacco il 27 aprile 1938; Donati Lea nata a Premariacco l'1 settembre 1940.

2) Partita catastale: 1/551
dati dell'immobile:
foglio 24, mappale 59, superficie 4.970, RD a mq. – in natura: trifoglio incolto e vigneto

dati per la determinazione dell'indennità:
valore venale a mq. 27.000, RDx10 –, superficie da espropriare: mq. 259
indennità: 0,5 (valore venale+10 RD*sup. da espropriare)
lire 3.496.500
Indennità al netto del 40%: lire 2.097.900
Euro 1.083,47

Ditte: Minen Emo nato a Premariacco il 22 giugno 1928; Minen Renato nato a Udine il 4 giugno 1956.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 1999, n. 598.

Legge regionale 18/1996. Direttive generali per l'effettuazione delle missioni del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale dispone che la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, gli obiettivi e i programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro, il trattamento di missione all'estero del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali;

VISTO altresì, per quanto riguarda le missioni all'estero, il D.P.R. 31 marzo 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Provincie autonome»;

CONSIDERATA la necessità di adottare le direttive generali per le missioni all'interno ed all'estero del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali;

RITENUTO in via generale che l'obiettivo è quello di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, nell'ambito della esigenza del contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella corrente;

CONSIDERATO pertanto che le missioni sono effettuate in coerenza con gli indirizzi contenuti nelle dichiarazioni programmatiche della Giunta regionale per l'espletamento dei compiti istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di detto programma e, altresì, per garantire la rappresentanza della Regione nelle sedi e

nelle iniziative in cui ciò sia necessario ed opportuno per gli interessi della Regione stessa;

ATTESO che la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, ha approvato in termini di competenza sul capitolo 101 la spesa di lire 70.000.000 per le missioni all'interno e, sul capitolo 102, la spesa di lire 70.000.000 per far fronte al pagamento del trattamento di missioni all'estero;

SENTITO il Comitato Dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 9 marzo 1999;

all'unanimità,

DELIBERA

Per il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa ed in coerenza con il programma generale della Giunta regionale, le missioni del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali vengono effettuate per l'espletamento dei compiti istituzionali e per assicurare la rappresentanza della Regione nelle sedi e nelle iniziative in cui ciò sia ritenuto dagli amministratori necessario ed opportuno per gli interessi della Regione stessa.

Ai fini della effettuazione delle singole missioni sono stabilite le seguenti ulteriori direttive generali per l'azione amministrativa e la conseguente gestione:

- le missioni all'interno del territorio nazionale sono decise direttamente dall'amministratore che le effettua, secondo gli obiettivi e per le finalità di cui sopra;
- le missioni all'estero vengono effettuate secondo quanto previsto dal D.P.R. 31 marzo 1994 e per le finalità di cui al primo comma del dispositivo della presente deliberazione. La conformità agli obiettivi ed agli indirizzi fissati con la presente deliberazione è valutata dalla Giunta regionale con la deliberazione di autorizzazione della singola missione, predisposta dalla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, Servizio Affari Generali, a seguito di formale richiesta pervenuta con congruo anticipo;
- in via eccezionale la Giunta regionale può autorizzare la missione all'estero anche dopo il suo svolgimento, quando ciò sia dovuto a motivi di comprovata urgenza, siano stati espletati gli adempimenti di cui al D.P.R. 31 marzo 1994, laddove necessario, e purché lo svolgimento della missione stessa sia preceduto dall'inoltro della relativa richiesta di predisposizione della proposta di deliberazione di autorizzazione al summenzionato Servizio della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale;
- per quanto non previsto espressamente dalla legge regionale n. 6/1965, verranno osservate le disposizioni contenute negli artt. 116 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al trattamento ivi disciplinato per i Direttori regionali, in quanto compatibili.

Le spese per il trattamento di missione all'interno e all'estero del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali devono rientrare nel limite delle disponibilità individuate dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, secondo le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 129

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 1999, n. 655.

Legge 162/1998. Approvazione programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 21 maggio 1998, n. 162 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave»;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), che prevede che le Regioni possono programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, nonché disciplinare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona;

ATTESO che per la realizzazione dei suddetti interventi la legge nazionale prevede un apposito fondo da ripartirsi tra le Regioni e che alla Regione Friuli Venezia Giulia - con decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 22 giugno 1998 - per l'anno 1998 è stato assegnato l'importo di lire 618 milioni;

VISTA la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, recante «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handi-

cappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"»;

VISTA la deliberazione n. 1507 del 23 maggio 1997 con la quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata legge regionale. la Giunta Regionale ha approvato la direttiva concernente criteri organizzativi e standard dei servizi;

RITENUTO necessario adottare, nelle more della predisposizione della relazione programmatica 1999 per le materie concernenti il comparto sociale di competenza della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, uno specifico programma a favore delle persone con handicap di particolare gravità che - tenuto conto delle disposizioni regionali vigenti in materia - risponda a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 162/1998;

CONSIDERATO inoltre opportuno che il predetto programma, individui tra l'altro le modalità di riparto, nonché le priorità di utilizzo della quota del fondo nazionale assegnato a questa Regione;

SENTITI l'ANCI, l'UPI, nonché la Consulta regionale delle Associazioni dei disabili;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per i Servizi sociali nella seduta del 9 marzo 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

DELIBERA

– approvare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 162/1998, il programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità, contenuto nell'allegato documento che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– di approvare le modalità di riparto, nonché le priorità di utilizzo della quota del fondo nazionale assegnato a questa Regione con decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 22 giugno 1998 individuati nel programma stesso;

– il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti ai fini della registrazione di competenza; lo stesso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 130

Allegato

Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità.

1. Premessa

La legge 21 maggio 1998, n. 162 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave», assegna alle Regioni il compito di programmare interventi specifici - che possono concretizzarsi sia attraverso la realizzazione di servizi, che con l'erogazione di interventi economici rientranti in programmi previamente concordati - destinati alle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/92.

Per la realizzazione dei suddetti interventi la legge nazionale prevede un apposito fondo da ripartirsi tra le Regioni in base alla popolazione residente, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità.

Di fatto a livello nazionale il dato sulla gravità è risultato indisponibile e pertanto lo Stato - con decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 22 giugno 1998 - ha ritenuto di ripartire il fondo sulla sola base della popolazione residente, promuovendo nel contempo un'indagine statistica e conoscitiva sull'argomento.

Per questa Regione l'assegnazione spettante è di lire 618 milioni per l'anno 1998 e, se il criterio di riparto rimane invariato, si può prevedere in lire 1200 milioni l'assegnazione per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

1.1 Analisi della situazione attuale

Attualmente in Regione il settore dell'handicap è regolato principalmente dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e dalla direttiva di cui alla D.G.R. 1507/97 concernente criteri organizzativi e standard dei servizi per garantire livelli uniformi di assistenza, emanata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale. Le altre leggi regionali in materia riguardano settori specifici, quali l'inserimento lavorativo, l'associazionismo ecc..

A fine esemplificativo, si elencano di seguito i principali servizi ed interventi dei quali possono beneficiare anche a persone con handicap grave, ed i relativi riferimenti normativi.

Interventi volti al mantenimento della persona disabile nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza:

– sostegno socio-assistenziale in ambito scolastico - legge regionale 41/1996, D.G.R. 1507/1997;

- attività integrativa socio educativa - legge regionale 41/1996, D.G.R. 1507/1997;
- servizio di aiuto personale - legge regionale 41/1996, D.G.R. 1507/1997, legge regionale 51/1993;
- attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto - legge regionale 41/1996, D.G.R. 1507/1997;
- servizio di assistenza domiciliare - legge regionale 51/1993;
- assegno di cura e assistenza - legge regionale 10/1998, articolo 32 (dal 1999 sostituisce le incentivazioni economiche previste dall'articolo 23 della legge regionale 49/1993);
- contributi economici - legge regionale 51/1993, legge 285/1997 (cfr. D.G.R. n. 1357 del 8.5.1998, allegato C);

Centri socio-riabilitativi ed educativi diurni:

- centri socio-riabilitativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni - legge regionale 41/1996, D.G.R. 1507/1997;
- centri socio-riabilitativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato - legge regionale 41/1996, D.G.R. 1507/1997;

Residenzialità:

- soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione - legge regionale 41/1996, D.G.R. 1507/1997, D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
- centri residenziali per gravi e gravissimi - legge regionale 41/1996, D.G.R. 1507/1997, D.G.R. 3940/1989, D.P.G.R. 083/1990, legge regionale 5/1994, articolo 88;
- istituti per disabili - D.G.R. 1507/1997, D.P.G.R. 083/1990;
- servizi di pronta accoglienza - D.P.G.R. 083/1990.

Per quanto attiene all'assetto organizzativo e all'individuazione delle modalità operative si fa un rinvio generale alla legge regionale 41/1996 e alla citata direttiva approvata con D.G.R. 1507/1997.

2. Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave introdotte con la legge 162/90

2.1 Settori di intervento della legge 162/1998

L'articolo 1, comma 1, lettera c), individua gli interventi che la Regione può programmare e per l'attuazione dei quali sono disponibili i fondi di cui al successivo articolo 3, comma 1:

- forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale - provvedendo alla realizzazione degli appositi servizi di cui all'articolo 9 della legge 104/1992 - anche della durata di 24 ore;
- istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, che assicurino alle persone con handicap in situazione di gravità, prive anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- rimborsi di spese documentate di assistenza, nell'ambito di programmi previamente concordati;
- attuazione programmi di aiuto alla persona, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, secondo modalità di realizzazione disciplinate dalla Regione.

2.2 Obiettivi di interesse regionale da raggiungere nel primo triennio di applicazione della legge 162/1998

Sono obiettivi di interesse regionale:

- conoscere l'incidenza sul territorio regionale di persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- favorire l'attuazione di programmi di aiuto alla persona, che sulla base della valutazione di tutte le risorse disponibili,(risorse personali e familiari, servizi attivi, interventi economici) nel contesto socio-ambientale di appartenenza, individuino le ulteriori azioni necessarie a garantire una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, nonché un congruo sostegno ai nuclei familiari - naturali o affidatari - delle persone con handicap di particolare gravità indicando il budget per la loro realizzazione;
- dare piena attuazione ai servizi di aiuto personale ed ai servizi di pronta accoglienza già previsti dalla normativa regionale vigente (legge regionale 41/96, D.G.R. 1507/97, D.P.G.R. 083/90).

2.3 Modalità di riparto e priorità di utilizzo del fondo statale

Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 162/1998 sarà ripartito tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, in base alla popolazione residente, e verrà liquidato a seguito della presentazione di un apposito programma ed alla sua approvazione.

La predisposizione del programma di interventi e di utilizzo dei fondi assegnati compete all'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 8 della legge regionale 41/1996.

Nella predisposizione del programma di cui sopra si dovrà tener conto prioritariamente dei programmi di aiu-

to alla persona di cui al secondo alinea del punto 2.2, realizzati secondo le modalità di cui al successivo punto 3.

L'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni provvede all'inoltro del programma alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, previo recepimento dello stesso da parte dell'Assemblea dei Sindaci di distretto.

Nel caso in cui la realizzazione dei programmi di aiuto alla persona non impegni tutti i fondi assegnati, la somma disponibile potrà essere utilizzata per l'attuazione dei servizi di aiuto personale e di pronta accoglienza di cui al terzo alinea del punto 2.2.

L'attivazione dei suddetti servizi, che compete agli Enti gestori individuati ai sensi dell'articolo 6 comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 41/1996, avviene tramite la definizione di appositi accordi tra i diversi soggetti coinvolti.

Con apposita circolare la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali comunicherà i termini per la presentazione dei programmi, la documentazione da allegare ai programmi stessi, nonché le modalità ed i termini per la rendicontazione.

3. Modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona

3.1 Definizione

I programmi di aiuto alla persona, finalizzati a migliorare le opportunità di inserimento nella normalità per le persone con handicap grave, si inseriscono in una modalità operativa già individuata dalla normativa regionale vigente, che prevede l'elaborazione di progetti di vita individualizzati e globali che vedano l'handicappato e la sua famiglia partecipi e protagonisti al massimo livello possibile.

I programmi di aiuto alla persona sono il risultato di un'attenta valutazione, fatta dai servizi a ciò preposti assieme alla persona handicappata e/o alla sua famiglia, atta a stabilire tutte le azioni necessarie a garantire una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, nonché un congruo sostegno ai nuclei familiari - naturali o affidatari - delle persone con handicap di particolare gravità.

Obiettivo di detti programmi è l'individuazione di eventuali bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita, non superabili con i servizi e gli interventi offerti dal territorio, ed ai quali è possibile sopperire tramite un budget e/o specifici interventi aggiuntivi da mettere a disposizione della persona handicappata o della sua famiglia.

3.2 Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale d'intervento coincide con l'ambito del Servizio sociale dei Comuni.

3.3 Destinatari

Destinatari degli interventi di cui al presente programma sono le persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, certificate ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

Sono escluse le persone la cui disabilità deriva da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

3.4 Indicazioni per la predisposizione dei programmi di aiuto alla persona

La predisposizione dei programmi compete all'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 8 della legge regionale 41/1996, che, al fine di garantire un approccio operativo globale, è ulteriormente integrata da un assistente sociale del servizio sociale dei Comuni. L'équipe provvederà anche ad individuare le istanze da soddisfare prioritariamente con i fondi disponibili; questi dovranno essere orientati il più possibile a sostenere situazioni per le quali l'intervento programmato esaurisca il problema che si vuole affrontare o parte significativa di esso. A tal fine i programmi dovranno essere finanziati nella loro totalità.

L'équipe, come sopra integrata, predisporrà preventivamente i criteri di valutazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci di Distretto.

I criteri devono essere predisposti tenuto conto dei seguenti elementi:

a) gravità dell'handicap quale svantaggio sociale derivante dall'inadeguato superamento delle problematiche connesse alla disabilità;

b) possibilità di raggiungere determinati risultati tramite l'attivazione di un programma di aiuto alla persona;

c) idoneità del programma a concludersi in tempi determinati, ovvero a proseguire oltre il biennio.

L'équipe valuterà le richieste pervenute direttamente dagli interessati, i casi segnalati dai servizi sociali dei Comuni, dai medici di base o comunque conosciuti.

Nella considerazione che l'handicap è il risultato dell'inadeguato superamento della problematiche derivanti dalla disabilità, e che tale effetto è determinato anche dal contesto socio ambientale, le équipe tengono conto di tutte le risorse disponibili, sia in termini di servizi che di interventi economici, valutando inoltre la generalità delle risorse offerte dal territorio.

I programmi dovranno contenere l'analisi delle criticità, la specifica delle azioni che si intendono perseguire, l'individuazione dei costi stimati.

3.5 Sintesi del percorso dell'utente

La persona che intenda richiedere l'attivazione di un programma individuale, può rivolgersi al Comune di residenza, che provvederà all'inoltro della domanda all'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni.

Successivamente l'Ente gestore trasmetterà tutte le richieste pervenute all'équipe, che, per giungere alla predisposizione del programma secondo le indicazioni di cui al punto 3.4, provvederà ad avviare i necessari contatti con i richiedenti.

3.6 Verifica

La verifica sui risultati compete all'équipe, che successivamente provvede a comunicare alla Assemblea dei Sindaci di distretto lo stato di attuazione degli interventi, gli obiettivi conseguiti, nonché le ulteriori misure urgenti da attuare.

I risultati della verifica devono essere comunicati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 10 febbraio di ciascun anno.

L'apposizione del termine è motivata dal fatto che entro il 28 febbraio la Regione deve trasmettere a Roma la relazione riferita a tutto il territorio regionale.

Per il 1999 la relazione - da trasmettersi in termini che saranno indicati nella circolare di cui al punto 2.3 - sarà ovviamente parziale e si limiterà ad una ricognizione della situazione esistente e ad una evidenziazione dei problemi riscontrati.

3.7 Conferenza di consenso

Al fine di promuovere su tutto il territorio regionale un approccio unitario e di rendere la procedura per la predisposizione dei programmi omogenea e trasparente, la Regione promuove entro l'anno 1999, una conferenza di consenso - alla quale partecipano rappresentanti delle équipe multidisciplinari distrettuali dei servizi sociali dei comuni nonché rappresentanti indicati dai coordinamenti provinciali delle Associazioni dei disabili - finalizzata alla condivisione delle esperienze effettuate in sede di prima attivazione dei programmi di aiuto alla persona, ed all'individuazione di strumenti da utilizzarsi su tutto il territorio regionale. Le conclusioni di detta conferenza saranno recepite con deliberazione della Giunta regionale, e trasmessi agli enti interessati quali atto d'indirizzo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 1999, n. 668.

Modifiche alla D.G.R. 804/1998 avente per oggetto: «Leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 4/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 9/1996, 10/1997 e 3/1998 – Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 804 del 20 marzo 1998, registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1998, registro 1, foglio 159, con la quale sono state determinate le condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alle leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 4/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 39/1995, 9/1996, 10/1997 e 3/1998;

RILEVATO che il termine per la stipula dei mutui assistibili dai contributi su limiti di impegno decorrenti dall'anno 1997 è stato fissato al 31 marzo 1999;

DATO ATTO dell'esistenza di situazioni di oggettiva impossibilità a pervenire alla stipula di contratti entro il termine anzidetto;

RITENUTO, peraltro, al fine d'assicurare la più ampia applicazione delle disposizioni delle leggi richiamate, di concedere una proroga per la stipulazione dei mutui assistibili da contributi su limiti di impegno decorrenti dall'anno 1997, fissando un nuovo termine al 30 giugno 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle finanze;

all'unanimità,

DELIBERA

1) per i motivi di cui in premessa, i termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 804 del 20 marzo 1998, registrata alla Corte dei Conti il 30 aprile 1998, reg. 1, fg. 159, per la stipulazione dei contratti di mutuo (ovvero l'acquisizione della determinazione del Direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti) assistiti da contributi regionali su limiti di impegno decorrenti dall'anno 1997 sono prorogati dal 31 marzo 1999 al 30 giugno 1999;
2) rimangono inalterati tutti gli altri criteri stabiliti con deliberazione n. 804 del 20 marzo 1998;
3) la Direzione regionale degli affari finanziari e del Patrimonio provvederà ad informare le Direzioni operative competenti dei contenuti della presente deliberazione;
4) la presente deliberazione verrà inoltrata alla Corte dei conti per la registrazione;

5) la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 1999, n. 724.

DOCUP per l'Obiettivo 5b. Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie alla tipologia «Aiuti all'occupazione» della Misura V.3 «Valorizzazione delle risorse umane nel settore della piccola e media impresa e dell'artigianato» e relativa autorizzazione all'impegno da parte dell'ERSA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 35/1995 concernente le modalità ed i criteri attuativi degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 1998 n. 2858, con la quale sono stati approvati nuovi bandi e relativi criteri e modalità di selezione per la presentazione di progetti formativi a valere sulle Misure V.1, V.2, V.3 e V.4 del Sottoprogramma «V - Valorizzazione delle risorse umane» - azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo in attuazione del DOCUP Obiettivo 5b;

VISTI i paragrafi 6), 7), 8) e 9 del dispositivo della succitata D.G.R. 2858/1998 che stabiliscono rispettivamente:

a) di adottare per la presentazione dei progetti formativi la modalità «a sportello», ad eccezione delle tipologie afferenti ai codici 03, 04, 07 e 010 di cui alla D.G.R. 1191/1998, che potranno essere presentati solamente entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. della medesima D.G.R 2858/1998;

b) di mantenere aperto il sopraccitato sportello, salvo esaurimento delle risorse disponibili, sino alla data del 31 maggio 1999, termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo;

c) di provvedere, con successivo atto, dopo la chiusura dello sportello, all'assegnazione delle risorse finanziarie eventualmente non utilizzate a seguito del bando oggetto della medesima D.G.R. 2858/1998, previa valutazione complessiva dello stato di attuazione finanziaria delle tipologie formative e di aiuti all'occupazione;

d) di autorizzare l'ERSA ad impegnare, in esecuzione dei bandi approvati, le risorse finanziarie ancora disponibili anche a seguito di eventuali disimpegni e ferme restando le risorse già assegnate con la D.G.R. n. 1951/1998 alle misure V.1, V.3 e V.4 per la tipologia «Aiuti all'occupazione», coerentemente con il piano finanziario riprogrammato ed approvato dalla Commissione Europea e nel rispetto delle norme di contabilità vigenti;

VISTA la nota dell'ERSA n. 3055 SPC/GP/eb, del 25 febbraio 1999, nella quale si evidenzia che:

a) le risorse, assegnate con la D.G.R. 1951/1998 per la tipologia «Aiuti all'occupazione» della Misura V.3 «Valorizzazione delle risorse umane nel settore della piccola e media impresa e dell'artigianato», pari a lire 2.500.000.000, sono state impegnate per complessive lire 1.830.345.000;

b) per la suddetta tipologia verranno ulteriormente impegnate lire 669.665.000, esaurendo pertanto le risorse disponibili per la stessa;

c) a seguito di rinunce e revoche sui bandi precedenti a valere sulle tipologie relative ad azioni formative della stessa misura, sono stati effettuati disimpegni per lire 493.344.390;

d) per le stesse tipologie le risorse finanziarie che verranno impegnate a seguito dei bandi di cui alla sopraccitata D.G.R. n. 2858/1998 ammontano a lire 1.483.919.990;

e) sussiste una significativa domanda sulla misura relativa alla tipologia di intervento «aiuti all'occupazione», che necessita ancora di risorse pubbliche, stimate in lire 775.000.000;

f) per i progetti formativi rientranti nella modalità a sportello di cui al paragrafo 6) del disposto della D.G.R. 2858/1998, è da ritenersi sufficiente una riserva di risorse, stimata in lire 666.600.138;

CONSIDERATO che una delle finalità principali del DOCUP per l'Obiettivo 5b è quella di favorire l'occupazione;

RICHIAMATA altresì la necessità di accelerare la velocità della spesa, così come già esplicitato nelle D.G.R. 1951/1998 e 2858/1998, anche in considerazione che il termine ultimo per gli impegni fissato dai regolamenti comunitari è il 31 dicembre 1999;

RITENUTO pertanto, in deroga al disposto dei paragrafi 8) e 9) della succitata D.G.R. 2858/1998 e fatti salvi i disposti dei paragrafi 5), 6) e 7) della stessa, di assegnare, alla tipologia «Aiuti all'occupazione» della Misura V.3 «Valorizzazione delle risorse umane nel settore della piccola e media impresa e dell'artigianato», ulteriori risorse per complessive lire 775.000.000;

SU PROPOSTA dell'Assessore agli affari comunitari e rapporti esterni, all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di assegnare, in deroga al disposto dei paragrafi 8) e 9) della succitata D.G.R. 2858/1998 e fatti salvi i disposti dei paragrafi 6) e 7) della stessa, alla tipologia «Aiuti all'occupazione» della Misura V.3 «Valorizzazione delle risorse umane nel settore della piccola e media impresa e dell'artigianato», ulteriori risorse per complessive lire 775.000.000;
- di autorizzare l'ERSA ad impegnare le risorse sopraccitate in aggiunta a quelle già fissate dalla D.G.R 1951/1998 per la medesima tipologia e coerentemente con il piano finanziario del DOCUP per l'Obiettivo 5b così come riprogrammato ai sensi della Decisione C (98) 3487 del 12 novembre 1998 della Commissione Europea;
- di trasmettere la presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei conti per il controllo di competenza;
- la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 1999, n. 795.

DOCUP Obiettivo 2 1997-1999. Legge regionale 3/1998, articolo 14. Modifica alla D.G.R. 1953/1998 concernente «Ripartizione tra i settori delle risorse relative alle azioni plurisettoriali e al Piano regionale aggiuntivo». Riapertura dei bandi relativi all'azione 1.1 per i settori dell'artigianato e del commercio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione (CE) n. 3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi a titolo dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari nella regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1997-1999;

VISTO l'articolo 14, commi da 1 a 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 contenenti le disposizioni attuative del DOCUP;

VISTO il Regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP stesso, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 0185/Pres del 22 maggio 1998,

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1953 del 5 giugno 1998 - registrata alla Corte dei conti al registro n. 1, foglio 354 in data 17 luglio 1998 - la quale, in attuazione dell'articolo 14, comma 12 della citata legge e dell'articolo 8 del predetto Regolamento, definisce la ripartizione tra i settori economici delle risorse previste dal Docup e di quelle relative al Programma aggiuntivo regionale di cui al comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale n. 3/1998 nell'ambito delle azioni 1.1 «Aiuti agli investimenti industriali, artigianali, servizi alla produzione», 1.3 «Animazione economica», 1.4 «Servizi reali alle imprese», 1.5 «Aiuti investimenti turistici» e 3.2 «Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale»;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3580 del 18 dicembre 1998 con la quale è stata approvata la modifica del piano finanziario del Docup, che prevede la riduzione della dotazione finanziaria della misura 1.1. «Aiuti agli investimenti» da 59.124 milioni di lire a 57.043,2 milioni al fine di impinguare corrispondentemente la misura «Assistenza tecnica FESR» per poter realizzare il programma di attività con la medesima deliberazione approvato;

TENUTO CONTO che tale modifica è subordinata al parere del Comitato di sorveglianza e che lo stesso si è espresso positivamente tramite procedura scritta conclusa con la nota del Presidente del Comitato di sorveglianza prot. n. 635\ac\ob2 del 5 febbraio 1999, con la quale si è contestualmente notificata alla Commissione europea la modifica predetta per la prevista ratificazione;

TENUTO altresì conto che tale procedura formale di approvazione è ancora in corso e che, tuttavia, è urgente, ai fini dell'accelerazione della spesa, procedere alle presenti determinazioni pur subordinandone gli effetti alla conclusione della procedura di notifica di cui sopra;

CONSIDERATO che, alla luce dei sottoriportati risultati delle istruttorie conseguenti al recupero delle graduatorie formate a seguito dei bandi relativi al DOCUP 1994-1996, come stabilito dall'articolo 14, comma 11 della citata legge regionale n. 3/1998, nonché delle istruttorie delle domande relative ai bandi emanati in data 18 agosto 1998 per le azioni 1.1, 1.4 e 1.5, concernenti aiuti alle imprese dei settori industriale, artigianale, del commercio e del turismo è necessario, ai fini dell'accelerazione della spesa e del massimo utilizzo delle risorse comunitarie, modificare la distribuzione delle risorse determinata con la D.G.R. n. 1953/1998 al fine di assicurare maggiori disponibilità finanziarie ai settori che risultano carenti trasferendo a questi risorse

dai settori nei quali una risposta limitata ha reso inutilizzata parte dei fondi disponibili;

	A	B	C	D	E	G	H	C-H
Misure	Risorse docup	Risorse par	Totale risorse	N. domande ammesse	Fabbisogno per domande (contributo)	Recupero graduatorie	Totale fabbisogno	Differenza
Azione 1.1	57 043.200	9.927,000	66 970,200	142	64 678,230	2.344,730	67.022,960	--52,760
Ind.	41 079,360	3.264,000	44 343,360	72	53 606,000	834,400	54.440,400	--10.097,040
Art.	14.781,120	4.927,000	19 708,120	65	10 784,230	1.510,330	12.294,560	7.413,560
Com.	1.182,720	1.736,000	2.918,720	5	288,000		288,000	2.630,720
Azione 1.4	2.945,280	764,000	3.709,280	77	4.995,612		4 995,612	--1.286,332
Ind	1.914,196	295,000	2.209,196	54	4.157,682		4.157,682	--1.948,486
Art	295,000	205,000	500,000	20	601,930		601,930	--101,930
Com	736,084	264,000	1.000,084	3	236,000		236,000	764,084
Azione 1.5	12.800,640	3.755,000	16.555,640	17	12.858,000	2.250,000	15.108,000	1.447,640
Tur	12 800,640	3.755,000	16 555,640	17	12 858,000	2.250,000	15.108,000	1.447,640

RITENUTO, peraltro, opportuno, sulla base di quanto verificato dalle Direzioni regionali del lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato e del commercio e turismo con le associazioni di categoria interessate, riaprire i termini per la presentazione delle domande relativamente all'azione 1.1, per una quota parziale delle disponibilità attualmente esistenti, determinata in 4.927 milioni di lire per il settore artigianale e in 1.000 milioni di lire per il settore del commercio sulla base delle esigenze evidenziate dalle suddette associazioni;

AVUTO presente che le compensazioni di fondi devono essere operate all'interno delle azioni stesse, per la parte di fondi relativi al DOCUP in quanto deve essere rispettato l'importo fissato per ciascuna misura dal piano finanziario del DOCUP stesso, mentre i fondi relativi al Programma aggiuntivo regionale possono esser trasferiti da un'azione all'altra in funzione del fabbisogno derivante dalle domande di intervento come dispone il ricordato articolo14, comma 12 della legge regionale n. 3/1998;

PRESO ATTO della necessità di adeguare la modulistica inserita nei fac-simile di domanda per il settore artigianale alle sopravvenute disposizioni statali in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, di cui al D.P.R. n. 403/1998;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'ambito delle azioni nelle quali il beneficiario sia un ente pubblico, il piano finanziario relativo alle nuove risorse 1997-1999 del DOCUP prevede che una quota pari al 20% del costo totale degli interventi rimanga a carico dell'ente beneficiario stesso;

RILEVATO che la suddetta delibera 1953/98, nel ripartire le risorse tra i due settori interessati all'azione 3.2 "Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale", riportava l'importo della spesa pubblica (pari 36.044 milioni di lire) comprendendo anche la quota a carico degli enti pubblici beneficiari dell'azione stessa;

RITENUTO opportuno, per maggiore chiarezza gestionale, individuare, invece, nella tabella allegata - a modifica di quanto indicato nella precedente delibera n. 1953/98 - le sole somme corrispondenti alle disponibilità finanziarie da attribuire agli enti beneficiari (32.924,160 milioni di lire), al netto dunque dell'importo a carico degli enti stessi

CONSIDERATO, infine, che nell'allegata tabella sono state apportate modifiche anche in relazione alla considerazione degli importi con i decimali mentre la tabella di cui alla deliberazione n. 1953/98 riportava i dati arrotondati;

SU PROPOSTA del Presidente, di concerto con l'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, la ripartizione delle risorse nell'ambito delle azioni plurisettoriali del DOCUP obiettivo 2 1997-1999, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1953 del 5 giugno 1998, è modificata secondo quanto indicato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per il settore dell'artigianato e del commercio nell'ambito dell'azione 1.1 del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 con le medesime modalità e criteri previsti dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. n. 0185/1998, fatto salvo l'adeguamento della modulistica alle sopravvenute disposizioni in materia di certificazione amministrativa, per gli importi di lire 4.927 milioni per il settore dell'artigianato e di lire 1.000 milioni per il settore del commercio.
3. Il termine per la presentazione delle domande di cui al punto 2 è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione
4. La presente deliberazione è inviata per il controllo alla competente delegazione della Corte dei conti.
5. Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, dopo la registrazione da parte dell'organo di controllo e dopo la conclusione positiva della procedura di notificazione della modifica del piano finanziario approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 18 dicembre 1998.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 143

La modifica del piano finanziario è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione n. C(99) 945 del 23 aprile 1999.

Docup obiettivo 2 1997-1999

Ripartizione delle risorse nell'ambito delle azioni plurisettoriali rideterminata in seguito a riprogrammazione

(milioni di lire - cambio 1.920)

	DGR 1953/98			Riprogrammazione			
	a	b	c	d	e	g	h (g-c)
Azioni	**TOTALE RISORSE DOCUP**	**P.A.R.**	**TOTALE RISORSE DISPONIBILI**	**TOTALE RISORSE DOCUP**	**P.A.R.**	**TOTALE RISORSE DISPONIBILI**	**Variazioni**
Azione 1.1 Aiuti agli investimenti	**59.124,000**	**9.927,000**	**69.051,000**	**57.043,200***	**11.374,640**	**68.417,840**	-633,160
Industria	41.079,000	3.264,000	44.343,000	44.460,640	5.447,640	49.908,280	5.565,280
Artigianato	14.781,000	4.927,000	19.708,000	12.294,560	4.927,000	17.221,560	-2.486,440
Commercio	3.264,000	1.736,000	5.000,000	288,000	1.000,000	1.288,000	-3.712,000
Azione 1.3 Animazione economica	**2.929,000**	**548,000**	**3.477,000**	**2.929,920**	**548,000**	**3.477,920**	0,920
Industria	200,000		200,000	200,056		200,056	0,056
Artigianato	737,000	240,000	977,000	737,227	240,000	977,227	0,227
Turismo	1.992,000	308,000	2.300,000	1.992,637	308,000	2.300,637	0,637
Azione 1.4 Servizi reali	**2.945,000**	**764,000**	**3.709,000**	**2.945,280**	**764,000**	**3.709,280**	0,280
Industria	1.914,000	295,000	2.209,000	2.312,350	559,000	2.871,350	662,350
Artigianato	295,000	205,000	500,000	396,930	205,000	601,930	101,930
Commercio	736,000	264,000	1.000,000	236,000		236,000	-764,000
Azione 1.5 turismo	12.800,000	3.755,000	16.555,000	12.800,640	2.307,360	15.108,000	-1.447,000

Azione 3.2 Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale	**36.044,000**		**36.044,000**	**32.924,160**		**32.924,160**	-3.119,840**
Edilizia	18.022,000		18.022,000	16.462,080		16.462,080	-1.559,920
Foreste	18.022,000		18.022,000	16.462,080		16.462,080	-1.559,920
TOTALE	**113.842,000**	**14.994,000**	**128.836,000**	**108.643,200**	**14.994,000**	**123.637,200**	**-5.198,800**

*Importo derivante dalla modifica del Piano finanziario adottata con DGR 3580/98

** La variazione è determinata dall'esclusione delle quote corrispondenti al cofinanziamento a carico degli enti beneficiari.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1999, n. 1147.

Articolo 2544 C.C. Scioglimento per atto d'autorità di n. 1 cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 C.C. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 16 dicembre 1998 alla «Pentax Soc. coop. a r.l.» con sede in Brazzano di Cormons dal quale si rileva che la cooperativa stessa per due anni consecutivi non ha compiuto atti di gestione e non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 C.C. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 25 febbraio 1999;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

– di sciogliere d'ufficio ex articolo 2544 C.C. la cooperativa «Pentax Soc. coop. a r.l.», con sede a Brazzano di Cormons, costituita il 19 gennaio 1989 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Palmanova, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1999, n. 1148.

Articolo 2540 C.C. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Agricola Forestale Val di Gorto Soc. coop. a r.l.» con sede in Villa Santina.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 18 novembre 1998 alla «Cooperativa Agricola Forestale Val di Gorto Soc. coop. a r.l.» con sede in Villa Santina, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 25 febbraio 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Associazione Cooperative Friulane di Udine, cui la cooperativa risulta aderente;

VISTI gli artt. 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa Agricola Forestale Val di Gorto Soc. coop. a r.l.» con sede in Villa Santina, costituita il 16 maggio 1987, per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'artico-

lo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il rag. Pietro Morassi, con studio in Tolmezzo, Via Battisti n. 3, è nominato commissario liquidatore.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1999, n. 1149.

Articolo 2540 C.C. Liquidazione coatta amministrativa della «COSPEL - Cooperativa di servizi per l'elettronica Soc. coop. a r.l.» in liquidazione con sede in Pordenone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 22 settembre 1998 alla «COSPEL - Cooperativa di servizi per l'elettronica Soc. coop. a r.l.» in liquidazione con sede in Pordenone, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 25 febbraio 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Unione Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone, cui la cooperativa risulta aderente;

VISTI gli artt. 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «COSPEL - Cooperativa di servizi per l'elettronica Soc. coop. a r.l.» in liquidazione con sede in Pordenone, costituita il 10 aprile 1987, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Loris Zani, con studio in Fiume Veneto, Piazza Marconi n. 8, è nominato commissario liquidatore.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1999, n. 1150.

Articolo 2540 C.C. Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Caseificio sociale di Ghirano Soc. coop. a r.l.» in liquidazione con sede in Prata di Pordenone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 31 dicembre 1998 alla cooperativa «Caseificio Sociale di Ghirano Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Prata di Pordenone, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 25 febbraio 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Unione Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone, cui la cooperativa risulta aderente;

VISTI gli artt. 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa «Caseificio Sociale di Ghirano soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Prata di Pordenone, costituita il 12 maggio 1987, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, Vicolo Fornasotto n. 13, è nominato commissario liquidatore.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1999, n. 1151.

Articolo 2540 C.C. Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Frontiera Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 28 dicembre 1998 alla «Nuova Frontiera Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 25 febbraio 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Unione Provinciale Cooperative di Gorizia, cui la cooperativa risulta aderente;

VISTI gli artt. 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Nuova Frontiera Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, costituita il 13 febbraio 1986, per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Palmanova, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il rag. Marco Zini, con studio in Gorizia, via Faidutti, n. 6, è nominato commissario liquidatore.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1999, n. 1152.

Articolo 2540 C.C. Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Azienda Soc. coop. a r.l.» in liquidazione con sede in Gradisca d'Isonzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 23 dicembre 1998 alla «Nova Azienda Soc. coop. a r.l.« in liquidazione con sede in Gradisca d'Isonzo, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 25 febbraio 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Nova Azienda Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Gradisca d'Isonzo, costituita il 13 maggio 1985, per rogito notaio dott. Albano Delfabro di Monfalcone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, Piazza S. Antonio Nuovo n.6, è nominato commissario liquidatore.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1999, n. 1153.

Articolo 2540 C.C. Liquidazione coatta amministrativa della "Cooperativa Edificatrice VII° zona socio economica Soc. coop. a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2927 del 9 ottobre 1998 con la quale la «Cooperativa Edificatrice VII° Zona Socio Economica Soc. coop. a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 C.C. e il dott. Raffaele Larice ne veniva nominato commissario governativo;

VISTA la relazione del predetto commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal commissario governativo di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 2 dicembre 1998 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTA altresì la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del Tribunale di Udine del 2 marzo 1999;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia cui la cooperativa risulta aderente;

VISTI gli artt. 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- La «Cooperativa Edificatrice VII Zona Socio Economica Soc. coop. a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 15 ottobre 1982, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La rag.a Patrizia Minen, con studio in Udine, Via Percoto n. 5, è nominata commissario liquidatore.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Istanza di permesso di ricerca geotermica (legge 9 dicembre 1986, n. 896). COMAS S.r.l. - San Stino di Livenza (Venezia).

Richiedente: COMAS S.r.l. - San Stino di Livenza (Venezia).

Denominazione: COMAS.

Data di presentazione dell'istanza: 6 aprile 1999.

Provincia: Udine.

Comune: Pocenia.

Superficie richiesta: tot. Km.q. 0,067687, catastalmente distinta al NCT Pocenia p.c. 901, fo. 20, mapp. 202; NCT Pocenia p.c. 2265, fo. 20, mapp. 204; NCT Pocenia p.c. 3194, fo. 20, mapp. 85; NCT Pocenia p.c. 1680, fo. 20, mapp. 81; NCT Pocenia p.c. 1088, fo. 20, mapp. 84, 86; NCT Pocenia p.c. 3166, fo. 20, mapp. 88; NCT Pocenia, p.c. 2004, fo. 20, mapp. 89; NCT Pocenia, p.c. 2669, fo. 20, mapp. 87; NCT Pocenia p.c. 2564, fo. 20, mapp. 229, 234, 237; NCT Pocenia p.c. 2263, fo. 20, mapp. 108; NCT Pocenia p.c. 2574, fo. 20, mapp. 238; NCT Pocenia p.c. 3455, fo. 20, mapp. 90; NCT Pocenia p.c. 2683, fo. 20, mapp. 241.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Claudio Calandra di Roccolino

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Aviano. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 16 febbraio 1999 il Comune di Aviano ha adottato la variante n. 35 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Clauzetto. Avviso di adozione della variante n. 28 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 67 del 29 dicembre 1998 il Comune di Clauzetto ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 28 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 28 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 26 febbraio 1999 il Comune di Forgaria nel Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di approvazione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Corte Toffoli».

Con deliberazione consiliare n. 16 del 9 marzo 1999, il Comune di Montereale Valcellina ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Corte Tof-

foli», ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 15 marzo 1999 il Comune di Pavia di Udine ha adottato la variante n. 17 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Daniele del Friuli. Variante n. 35 al Piano regolatore generale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 67/1998.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0123/Pres. del 19 aprile 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 67 del 30 settembre 1998, con cui il Comune di San Daniele del Friuli ha approvato la variante n. 35 al Piano regolatore generale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2373 del 24 luglio 1998.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di San Daniele del Friuli. Variante n. 36 al Piano regolatore generale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 68/1998.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0124/Pres. del 19 aprile 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 68 del 30 settembre 1998, con cui il Comune di San Daniele del Friuli ha approvato la variante n. 36 al Piano regolatore generale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2374 del 24 luglio 1998.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica ZIPR e zona artigianale via Zuccherificio con contestuale variante n. 12 al P.R.G.C.

Con deliberazione consiliare n. 13 del 22 febbraio 1999, il Comune di San Vito al Tagliamento ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica ZIPR e zona artigianale via Zuccherificio con contestuale variante n. 12 al P.R.G.C., ha recepito le prescrizioni vincolanti, in ordine al Piano, di cui al parere del Comitato tecnico regionale n. 131/1-T/98 del 21 settembre 1998, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sutrio. Variante n. 13 al Piano regolatore generale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 49/1998.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0122/Pres. del 19 aprile 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 49 del 9 ottobre 1998, con cui il Comune di Sutrio ha approvato la variante n. 13 al Piano regolatore generale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2610 del 4 settembre 1998.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Turriaco. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 8 febbraio 1999, il Comune di Turriaco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, modificata in seguito al parziale accoglimento di una osservazione e prendendo atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 66 del 20 marzo 1999)

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Luigi Danieli - ONLUS», in Buttrio.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1999, sono state approvate, ai sensi dell'articolo 16 del Codice civile, le modifiche apportate allo statuto della «Fondazione Luigi Danieli - ONLUS», con sede in Buttrio (Udine), dal Consiglio di amministrazione del 29 giugno 1998, numero repertorio 63644/16456.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 del 10 aprile 1999)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 marzo 1999.

Classificazione tra le statali di alcune strade in Provincia di Trieste.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

VISTO l'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione alle strade statali;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 che stabilisce poteri e attribuzioni del personale dirigenziale;

VISTO l'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 29/1993 che enumera, a titolo esemplificativo, le funzioni di direzione del dirigente;

VISTO l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 80/1998 che prevede che le disposizioni previgenti del decreto legislativo n. 29/1993 che attribuiscono agli organi di governo l'adozione degli atti e provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, debbano intendersi nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

VISTA la nota n. 1366/38 del 16 febbraio 1999, con la quale, in applicazione delle citate disposizioni legislative, l'Ufficio di gabinetto del Ministro dei lavori pubblici ha espresso l'avviso che l'adozione dei provvedimenti di classificazione in statali delle strade è demandata alla competenza del dirigente preposto al vertice dell'ispettorato;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prevedono casi e modalità in materia di classificazione e declassificazione di strade;

VISTA la nota n. 8523 del 26 giugno 1997 dell'ANAS - Direzione generale, con la quale è stato richiesto di attivare la procedura di classificazione amministrativa e, nelle more di essa, la classificazione provvisoria prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di consentire allo stesso ente di subentrare con urgenza al comune di Trieste, nella gestione della viabilità di cui in seguito;

VISTO il decreto ministeriale del 6 agosto 1997 con il quale sono state classificate in via provvisoria in applicazione del comma 3 del precitato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 quali strade statali: la strada costruita dall'ANAS tra Sistiana e Padriciano (Trieste) con la denominazione di «Raccordo autostradale A4-Trieste»; la diramazione per Fernetti della strada suddetta con la denominazione «Diramazione per Fernetti del raccordo autostradale A4-Trieste»; la strada costruita dal comune di Trieste tra il molo VII del porto di Trieste e Cattinara con suo inserimento nell'itinerario della s.s. n. 202 «Triestina»;

CONSIDERATO che, contestualmente alla statizzazione di dette strade, con lo stesso decreto ministeriale n. 4205/1997 sono stati declassificati sempre in via provvisoria a strade comunali e provinciali i tratti di viabilità statale circostante sottesi ai nuovi tracciati statali;

VISTA la nota VTP/1634/VS.2.5.1 della Regione Friuli-Venezia Giulia con la quale si esprime parere fa-

vorevole in merito alla proposta di classificazione in esame;

VISTO voto n. 199 reso nell'adunanza del 3 giugno 1998 dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale è stato espresso parere favorevole al riguardo;

CONSIDERATO che con detto voto è stata condivisa l'opportunità che la classificazione a statale della strada costruita dal Comune di Trieste che va da Cattinara fino al molo VII del porto di Trieste, riguardi l'intero tronco della stessa - non dovendosi pertanto arrestare al punto di inizio del centro abitato - in quanto ad essa risulta applicabile il dispositivo di cui al punto 6 della circolare del 29 dicembre 1997, n. 6709/97 - Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali, provinciali all'interno dei centri abitati;

DECRETA

La strada realizzata dall'ANAS tra Sistiana e Padriciano è classificata statale con la denominazione di «Raccordo autostradale A4-Trieste» con i seguenti capisaldi di itinerario: svincolo A4 presso Sistiana, diramazione per Fernetti, svincolo con la s.s. n. 202 presso Padriciano: l'estesa è di km 21+411;

la diramazione per Fernetti della suddetta strada tra Sistiana e Padriciano, costruita dall'ANAS, è classificata statale con la denominazione «Diramazione per Fernetti del raccordo autostradale A4-Trieste», con i seguenti capisaldi di itinerario: diramazione per Fernetti - svincolo presso Fernetti; l'estesa è di km. 1+496;

la strada costruita dal Comune di Trieste tra il molo VII del porto di Trieste e Cattinara è classificata statale ed inserita nell'itinerario della s.s. n. 202 - «Triestina» che assume i seguenti nuovi capisaldi di itinerario: Trieste molo VII - Cattinara - svincolo con il R.A. «A4-Trieste» presso Padriciano; l'estesa è di km 14+640;

la s.s. n. 15/Racc. «via Flavia» di km 4+850 è declassificata a strada comunale e consegnata al Comune di Trieste;

il tratto di ex s.s. n. 202, di km 3+484, compreso tra il km 0+511 (attuale limite della traversa interna) ed il km 3+995 (innesto nuova s.s. n. 202) è declassificato a strada comunale e consegnato al Comune di Trieste;

il tratto di ex s.s. n. 202, di km 8+282, compreso tra il km 10+083 (svincolo di Trebiciano) ed il km 19+165 (svincolo di Gabrovizza), sotteso al R.A. «A4-Trieste» è declassificato a strada provinciale e consegnato alla Provincia di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il capo dell'Ispettorato: CIALDINI

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE TRIESTE

Avviso di gara esperita relativa all'affidamento dell'incarico concernente lo studio geologico-tecnico della frana in località Lach (Comune di Andreis).

In relazione all'avviso di gara ad oggetto l'affidamento dell'incarico concernente lo studio geologico-tecnico della frana in località di Lach (Comune di Andreis) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 18 novembre 1998 e su due quotidiani locali si segnala che hanno presentato formale offerta n. 6. Ditte e che l'incarico sopra menzionato è stato affidato al Laboratorio Geotecnico S.n.c. di Compoformido (Udine) con il ribasso del 19,056% sull'importo a base di gara.

Trieste, 22 aprile 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Vittorio Zollia

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Servizio della selvicoltura
UDINE

Avviso di gara esperita per l'affidamento dei servizi inerenti alla realizzazione del Progetto osservatorio del legno - Parte II.

1) Ente appaltante: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale delle foreste - Servizio della selvicoltura con sede in Italia, Udine, piazza Belloni, n. 14, tel. 0432/555111, fax 0432/555757, rappresentata dal dott. Luigi Corradini in qualità di Direttore del Servizio medesimo in forza dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

2) Natura dell'appalto: appalto relativo ai servizi di cui al Progetto Osservatorio del legno - parte 2ª - avviso di gara del 23 gennaio 1998, procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 157/1995 - licitazione privata.

3) Categoria di servizio: categoria 12 - CPC 867.

4) Data di aggiudicazione: 8 aprile 1999.

5) Criteri di aggiudicazione: valutazione progetto - offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri:

a) validità tecnico/operative;

b) qualità;

c) caratteristiche estetiche e funzionali;

d) ampliamento dei contenuti e supporti tecnici.

6) Numero offerte pervenute: n. 3.

7) Norme ed indirizzo del prestatore: Legno Servizi S. Coop. a r.l. - I - Amaro (Udine), via Iacopo Linussio, n. 1.

8) Importo dell'appalto: lire 1.725.100.000 I.V.A. esclusa.

9) Subappalto: no.

Udine, 19 aprile 1999

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Luigi Corradini

ACQUA ELETTRICITÀ GAS E SERVIZI
AC.E.GA.S. - S.p.A.

TRIESTE

Avviso di gara esperita n. 30/98 per l'appalto dei lavori di scavo, rinterro, edili ed accessori connessi con la gestione dei servizi aziendali in città e suburbio - lotto 99 B.

(Pubblicazione ai sensi articolo 20, legge 19 marzo 1990, n. 55).

Imprese invitate:

1) A.R.I.A. S.r.l.- Udine; 2) Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza; 3) Consorzio cooperative costruzioni - Bologna; 4) Cantieridaosta S.r.l. - Desio (Milano); 5) CO.VE.CO - Marghera (Venezia); 6) Cons. Ciro Menotti - Bologna; 7) Cons. coop. produz. e lavoro - Forlì; 8) Consorzio Ravennate - Ravenna; 9) Cooperativa Edile Appennino a r.l. - Calderara di Reno (Bologna); 10) Impresa Deon S.r.l. - Belluno; 11) Edilfognature S.p.A. - Gradisca (Gorizia); 12) Farina Guido S.r.l. - Desio (Milano); 13) I.C.I. Soc. coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 14) Impresa Casati S.r.l. - Rho (Milano); 15) Ingegneri Ruggeri R.D.S. S.p.A. - Roma; 16) ingg. M. Innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste; 17) L.S. Costruzioni Scillichenti (Catania); 18) Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 19) Mario De Candido S.p.A. - Precenicco (Udine); 20) Moras & C. Costruzioni S.p.A. - Sacile (Udine); 21) R. De Franceschi & C. S.a.s. - Pordenone; 22) SO.C.R.EDIL S.r.l. - Trieste.

Imprese partecipanti:

11), 15), 18), 22).

Impresa aggiudicataria:

Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste.

Modalità di aggiudicazione:

Licitazione privata ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 - vedi Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 16 dicembre 1998.

Trieste, 18 marzo 1999

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. ing. Mario Iviani

Avviso di gara espedita n. 31/98 per l'appalto dei lavori di scavo e rinterro, edili ed accessori connessi con le opere di allacciamento delle utenze alle reti E.G.A. in città, suburbio ed altipiano (lotto 61).

(Pubblicazione ai sensi articolo 20, legge 19 marzo 1990, n. 55)

Imprese partecipanti:

1) A.T.I. Rete Gamma S.p.A. - Bergamo I.T.E. Soc. coop. - Gorizia; 2) Deon S.r.l. - Belluno; 3) A.T.I. Cantieridaosta S.r.l. - Saint Vicent (Aosta) - Bianchi Paolo Ballabio (Lecco); 4) A.T.I. SO.C.R.EDIL S.r.l. - Trieste Adriastrade S.r.l. - Monfalcone; 5) CO.VE.CO - Marghera (Venezia); 6) Cons. Cooperative costruzioni - Bologna; 7) Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste.

Impresa aggiudicataria:

Consorzio coop. costruzioni Bologna per un importo di lire 1.695.564.201.

Modalità di aggiudicazione:

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, comma 1 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Trieste, 25 marzo 1999

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. ing. Mario Iviani

COMUNE DI ARTA TERME

(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la vendita del lotto boschivo «Malinfier - Sotto Valbertat Bassa» - pc. 61 e 62 del P.E.

Il giorno 10 maggio 1999 alle ore 10.00, in apposita sala della casa municipale del Comune di Arta Terme si terrà un pubblico incanto per l'appalto/vendita del lotto boschivo «Malinfier - Sotto Valbertat Bassa» - pc. 61 e

62 del P.E. del valore presunto a stima d'asta, di lire 32.823.000.

Le ditte interessate potranno richiedere il «Bando» direttamente all'Ufficio del segretario comunale e/o all'Ufficio di Polizia municipale di Arta Terme, durante l'orario di apertura al pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
m.llo Maurizio Primus

COMUNE DI RIVIGNANO
(Udine)

Avviso di rettifica del concorso di idee per la riqualificazione urbanistica del sistema di piazze e dell'area centrale del capoluogo di Rivignano.

IL SINDACO

In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 60 dell'8 aprile 1999,

RENDE NOTO

che é stato rettificato il bando per un concorso di idee per la riqualificazione urbanistica del sistema di piazze e dell'area centrale del capoluogo di Rivignano (via Umberto I, piazza IV Novembre e Parco Divisione Julia) denominato «Tarabane 2000 (uno sguardo nel futuro)» nel seguente modo:

– articolo 11 - 2º comma: il termine di 60 giorni è sostituito con 120 giorni;

– articolo 14 - 1º comma: il termine di 60 giorni è sostituito con 120 giorni;

– articolo 16 - 2º comma e 6º comma il termine di 30 giorni è sostituito con 60 giorni.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici municipali (telefono 0432/775029 - 775778) dove sarà disponibile il bando di concorso e la relativa documentazione contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Dalla Residenza municipale, lì 12 aprile 1999

IL SINDACO: Franco Bertolissi

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'appalto dei lavori di ristrutturazione della ex caserma «Tolentino» per la realizzazione di un complesso da adibirsi a centro produzione e vendita prodotti artigianali; centro ristorazione-mensa-ostello e urbanizzazione delle aree esterne.

È indetta asta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ristrutturazione della ex caserma «Tolentino» per la realizzazione di un complesso da adibirsi a: centro produzione e vendita prodotti artigianali; centro ristorazione - mensa - ostello - urbanizzazione delle aree esterne.

1. Gli interventi consistono nella ristrutturazione di un complesso immobiliare costituito da quattro corpi di fabbrica di cui due sottoposti alle disposizioni sui beni monumentali per gli effetti della legge 1089/1939, la costruzione di un quinto fabbricato di piccole dimensioni, la sistemazione delle aree esterne e della relativa viabilità, alcune opere idrauliche di sistemazione del sottostante canale della roggia.

2. Gli interventi specificatamente riguardano: opere architettoniche e strutturali di ristrutturazione edilizia ed in piccola parte di nuova costruzione; opere di sistemazione aree esterne, verde, viabilità, impianti tecnologici e igienico-sanitari, elettrici e termici; opere di consolidamento corpi murari esterni; opere di sistemazione idraulico-strutturale di un vecchio canale di derivazione.

3. Luogo di esecuzione: Comune di Tarcento, via Julia presso la sponda sinistra del torrente Torre.

4. L'appalto comporta l'esecuzione di lavori a misura e a corpo.

5. Prezzo a base d'asta: lire 5.887.099.170 pari a Euro 3.040.432,98 + I.V.A. per lavori a corpo e a misura, di cui lire 50.000.000 pari a Euro 25.822,84 per oneri relativi alla sicurezza esclusi dal ribasso d'asta.

6. Categoria ANC richiesta: G1 per un importo pari alla base d'asta e G11 per lire 1.500 milioni per impiantistica.

7. Modalità di gara: asta pubblica da espletarsi a' sensi dell'articolo 73, lettera c) e dell'articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827: gara ad unico incanto, ad offerte segrete con aggiudicazione anche in caso di presentazione di unica offerta, con l'applicazione dell'articolo 44 delle legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 9 novembre 1998, n. 13. Trattandosi di appalto da stipulare parte a corpo e parte a misura, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

8. Le offerte e la documentazione stabilita dal bando di gara devono pervenire al protocollo del Comune di Tarcento, piazza Roma, n. 6, 33017 Tarcento (Udine) entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. L'asta pubblica si terrà in prima seduta il 31 maggio 1999 alle ore 9 ed in seconda seduta il 14 giugno 1999 alle ore 9 presso la sala consiliare di Palazzo Frangipane, in via Frangipane, n. 20 a Tarcento.

10. Copia del bando, del Capitolato speciale d'appalto, del Piano per la sicurezza, della lista delle categorie di lavoro e forniture sono ritirabili presso l'U.O. di segreteria, telefono 0432/780630 - fax 0432/791694, tutti i giorni feriali dalle ore 11 alle 13.

11. La documentazione progettuale è consultabile presso l'U.O. lavori pubblici, telefono 0432/780600 - fax 0432/792694, tutti i giorni feriali dalle ore 11 alle 13.

12. Responsabili del procedimento: 1) di gara: dr. Carlo Ricci; 2) di conduzione dell'appalto: geom. Dario Zulli.

Tarcento, 16 aprile 1999

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DI GARA:
dr. Carlo Ricci

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Bando di gara per pubblico incanto per l'appalto del servizio di tinteggiatura edifici comunali - anno 1999.

A. Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza, n. 1, 33010 Feletto Umberto (Italia) telefono 0432/577311, telefax 0432/577367.

B. Il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dall'articolo 1 - lettera e) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con il metodo di cui al successivo articolo 5 della predetta legge.

L'offerta dovrà essere eseguita compilando la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto. Tale elaborato potrà essere, ritirato presso il Comune di Tavagnacco - Ufficio manutenzioni, con sede in Feletto Umberto, via E. Fermi, n. 90.

C. I servizi sono previsti in Comune di Tavagnacco e riguardano la tinteggiatura degli edifici comunali per l'anno 1999, per l'importo a base d'asta di lire 33.458.333 (17.282,19 Euro), I.V.A. esclusa.

D. È richiesta l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,.

D. Il termine per l'esecuzione dell'appalto è previsto entro il 31 dicembre 1999.

E. Il capitolato d'oneri ed i documenti complementari possono essere visionati presso l'Ufficio tecnico comunale - Servizio manutenzioni e demanio sito in Feletto Umberto, via E. Fermi, n. 90.

F. Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Tavagnacco e nel Bollettino Ufficiale regionale. I plichi dovranno pervenire a cura e rischio delle ditte concorrenti all'Ufficio protocollo del Comune di Tavagnacco, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 1999. I plichi dovranno essere indirizzati all'Amministrazione di cui al precedente punto A), con la seguente indicazione in busta:

«Offerta - pubblico incanto - per esecuzione del servizio di tinteggiatura edifici comunali - anno 1999».

L'offerta dovrà essere redatta in carta legale, redatta in lingua italiana, compilata sull'apposita lista delle categorie di lavoro e forniture, fornita dall'Amministrazione appaltante, espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma per esteso dal legale rappresentante, chiusa in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non dovrà contenere altri documenti, pena l'esclusione dalla gara. Gli importi contenuti nell'offerta e nelle dichiarazioni ad essa allegate, possono essere espressi in lire o in Euro a scelta del concorrente. L'opzione in Euro espressa dal concorrente è irrevocabile e sarà utilizzata in tutte le comunicazioni e pagamenti inerenti il contratto, mentre l'opzione iniziale espressa in lire dal concorrente può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in Euro.

G. L'apertura dei plichi contenenti le offerte avrà lungo il giorno successivo a quello fissato al precedente punto f) alle ore 9.00 presso la sala riunioni della sede municipale del Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza, n. 1 ed il legale rappresentante della ditta che ha presentato offerta potrà assistervi.

H. La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell'importo netto di appalto.

I. I lavori verranno finanziati con fondi propri di bilancio.

L. L'impresa dovrà indicare, all'atto dell'offerta, i lavori che eventualmente intende subappaltare.

M. Si procederà all'aggiudicazione anche quando pervenga una sola offerta.

N. Le imprese dovranno produrre un'unica dichiarazione resa in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta quanto sotto elencato:

N1 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'esclusione previste dall'articolo 13 della legge n. 584/1977 come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 406/1991;

N2 - di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione delle opere;

N3 - di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del Capi-

tolato speciale d'appalto allegato al progetto dei lavori oggetto della gara;

N4 - di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

N5 - di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

N6 - di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti o se di cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori o a rispettare le norme e procedure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

N7 - che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

N8 - che alla stessa gara non partecipa altra ditta o società collegata o controllata in modo diretto o indiretto, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;

N9 - che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio. Nella dichiarazione deve risultare:

- il titolare della ditta o la composizione della società;
- le generalità dell'impresa;
- il nominativo del Direttore tecnico;
- il nominativo dei soci con potere di rappresentanza e di firma;
- se procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara.

Nel caso di imprese riunite, detta dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni impresa.

Detta dichiarazione dovrà contenere l'espressa ammonizione sulla responsabilità penale cui il dichiarante può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

O. le imprese dovranno produrre inoltre la certificazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale - Ufficio manutenzioni e demanio del Comune di Tavagnacco attestante la presa visione degli elaborati progettuali.

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni richieste al punto N) dal N1 al N9, ovvero l'incompleta stesura o la non autenticazione della firma, o anche del documento descritto al punto O), è motivo di esclusione della gara. Il documento relativo al punto N9 sarà acquisito direttamente dall'Amministrazione comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 241/1990 dopo avvenuta apertura delle offerte.

L'aggiudicazione avverrà dopo averne valutato la rispondenza ai requisiti richiesti dal presente bando.

P. Trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/1996, i dati forniti delle ditte sono trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 di tale legge con le modalità previste dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco.

Q. Responsabile del procedimento: dott. arch. Francesco Marciano: Funzionario direttivo dell'Ufficio tecnico manutenzioni e demanio del Comune di Tavagnacco.

Le ditte interessate possono rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale - Ufficio manutenzioni (telefono 0432/571612 - fax 0432/577367) per il ritiro di copia del bando di gara, della lista delle categorie di lavoro e forniture, nonché per ogni altra informazione.

Feletto Umberto, 22 aprile 1999

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO:
dott. arch. Francesco Marciano

PROVINCIA DI UDINE

Servizio provveditorato ed economato

Estratto dell'avviso d'asta per la fornitura a noleggio di n. 5 fotoriproduttori (n. 3 lotti divisibili), per diversi uffici dell'Amministrazione provinciale.

1) Il giorno 12 maggio 1999, alle ore 10.00, presso l'Ufficio del dirigente del Servizio provveditorato ed economato, avrà luogo l'asta pubblica per la fornitura a noleggio di n. 5 fotoriproduttori (n. 3 lotti divisibili), per diversi uffici dell'Amministrazione provinciale, per il triennio 1999/2001.

Importo presunto: lire 145.000.000 (oneri I.V.A. esclusi) - pari ad Euro 74.886,25.

2) La copia integrale del bando è disponibile presso l'Ufficio economato-provveditorato della Provincia di Udine - piazza Patriarcato n. 3 - Udine (telefono 0432/279560 - 0432/279566).

3) La fornitura verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995.

4) Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 11 maggio 1999.

Udine, 19 aprile 1999

IL DIRIGENTE:
dr. Nilla Patrizia Miorin

COMUNE DI BARCIS

(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione di un Piano per insediamenti produttivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione n. 11 del 20 febbraio 1999, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale di Barcis ha adottato il Piano regolatore particolareggiato per la realizzazione di un Piano per insediamenti produttivi.

Successivamente alla presente pubblicazione il Piano sarà depositato presso l'Ufficio segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni, sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Barcis, lì 14 aprile 1999

IL VICE SINDACO:
dott. Tommaso Olivieri

COMUNE DI BUDOIA

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Piazza Umberto I».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 8 aprile 1968, n. 23;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39 e la restante normativa vigente in materia;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 20 aprile 1999 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Piazza Umberto I».

Tutti gli elaborati, unitamente alla summenzionata deliberazione, saranno depositati presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico, durante l'orario d'ufficio, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro detto periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.

Budoia, 23 aprile 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
geom. Vanni Quaia

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Avviso di adozione di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «San Zaccaria 5».

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 26 del 18 marzo 1999, divenuta esecutiva in data 7 aprile 1999, è stato adottato il Piano particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «San Zaccaria 5» relativo ad immobili in zona residenziale di espansione «C» e in zona a verde attrezzato «A/Va» del comprensorio «City Nord»;

– che contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.R.P.C. in questione saranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

– che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizione sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Lignano Sabbiadoro, 16 aprile 1999

IL SINDACO: arch. Virgilio Sandri

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Silani-Lenardon» in-

teressante i terreni di proprietà delle ditte Lenardon F.lli e Silani Antonio, San Martino al Tagliamento, via delle Pozze.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, comma 1°, della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 1998, n. 58, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1° della legge succitata, il P.R.P.C. di iniziativa privata del comparto di lottizzazione comprendente i terreni di proprietà delle ditte Lenardon F.lli e Silani Antonio denominato «Lenardon-Silani» sito in San Martino al Tagliamento, via delle Pozze.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 2° della legge succitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.

San Martino al Tagliamento, 16 aprile 1999

IL SINDACO: Giovanni Fontanel

COMUNE DI SAVOGNA
(Udine)

Classificazione della strutture ricettiva alberghiera denominata «da Oballa». Deliberazione della Giunta comunale 10 aprile 1999, n. 35. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

Con voto unanime favorevole, reso per alzata di mano

DELIBERA

1) di attribuire, ai sensi della legge regionale n. 17/1997 e come dalla scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi - facente parte integrante del presente provvedimento, alla struttura ricettiva alberghiera denominata «da Oballa» di Oballa Giuseppe, ubicata in Savogna, via Ieronizza, 5, della capacità ricettiva di n. 12 camere tutte dotate di acqua corrente calda e fredda, di cui n. 7 dotate di bagni e servizi igienici autonomi, per complessivi n. 25 posti letto, il livello di classificazione albergo una stella;

2) di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul F.A.L. nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione con possibilità di ricorso avverso il provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione, o in caso di ricorso presentato da soggetti diversi dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul F.A.L.;

3) (omissis)

IL SINDACO: p.i. Pasquale Petricig

I.P.A.B. PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE CASA DI RIPOSO
VENZONE (Udine)

Modifiche allo Statuto dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. Pio Istituto Elemosiniere di Venzone con delibere n. 49 del 28 marzo 1998 e n. 99 del 26 settembre 1998, sulle quali il CO.RE.CO. di Udine, rispettivamente in data 13 luglio 1998 ai numeri 31299/98-3641 e in data 30 novembre 1998 ai numeri 3876/98-6909, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale 49/1991, ha proposto le seguenti modifiche al testo statutario dell'Ente:

(omissis)

1) All'articolo 2, il punto a) del vigente Statuto del Pio Istituto Elemosiniere è sostituito dal seguente:

«a) di ospitare persone anziane, autosufficienti ed in futuro, previo adeguamento delle strutture, persone non autosufficienti, di ambo i sessi, e residenti nei Comuni compresi nella Provincia di Udine».

(omissis)

2) L'articolo 7 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Art. 7

I componenti del Consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta di almeno due consiglieri, e può essere promossa anche dall'Assessore regionale degli Enti locali.

Il Sindaco e i consiglieri comunali di Venzone provvedono alla surroga rispettivamente del presidente e dei consiglieri deceduti, decaduti o dimissionari durante il mandato.

I consiglieri subentranti restano in carica sino al successivo rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.».

(omissis)

3) L'articolo 8 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Al Presidente sarà corrisposta un'indennità mensile di carica deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione entro un limite massimo pari al 20% dell'indennità prevista per il Sindaco di Venzone.

Ai consiglieri sarà corrisposta un'indennità mensile di carica con le stesse modalità entro il limite massimo pari al 5% dell'indennità prevista per il Sindaco del Comune di Venzone.».

(omissis)

Venzone, lì 20 aprile 1999

IL PRESIDENTE:
comm. Gerardo Maieron

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Sorteggio commissioni esaminatrici

In data 3 giugno 1999 alle ore 9.00, nella Sala Riunioni dell'A.S.S. n. 1 «Triestina», sita al IV° piano di via del Farneto n. 3 - Trieste, la Comminissione, appostiamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami a:

- n. 2 posti dirigente medico di I° livello Oncologia;
- n. 1 posito dirigente medico di I° livello Urologia;
- n. 1 posto operatore profess. collab. di I^a cat. - tecnico sanitario di radiologia medica;
- n. 1 posto I° livello dirigenziale profilo professionale Ingegnere meccanico-impiantista.

Il Responsabile della struttura operativa
Politiche del Personale:
dott. Danilo Verzegnassi

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di I livello in disciplina Oncologia.

In esecuzione della deliberazione n. 276 del 13 aprile 1999 del Direttore generale, è aperto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 2 posti di dirigente medico di I livello in disciplina Oncologia;

da assegnare, per l'espletarnento dei compiti propri della disciplina, all'unità operativa Oncologia che svolge anche funzioni di trattamenti ad alte dosi con trapianto di midollo e cellule staminali.

Requisiti specifici di ammissione (art. 24 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del D.P.R. 483/1997 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
c) Iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Prove di esame: (art. 26, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione, su un caso clinico simulato o su argormenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.

b) Idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) Titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d) Iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: ore 8 - 15, venerdì: ore 8 - 13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto n. 3 - III piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitameme firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f) D.P.R. n. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.0. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legge 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una va-

lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula dei contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi - Struttura Operativa Politiche del Personale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, tel. 040/399-5161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gino Tosolini

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di I livello dirigenziale del profilo professionale di ingegnere meccanico - impiantista.

In esecuzione della deliberazione n. 279 del 13 aprile 1999 del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di I livello dirigenziale del profilo professionale di ingegnere meccanico - impiantista.

Requisiti specifici di ammissione (art. 62 D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483).

a) laurea in ingegneria meccanica;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero, in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo (articolo 45, comma 15, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80);

d) iscrizione all'Albo dell'ordine degli ingegneri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Prove di esame (articolo 64, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

prova teorico-pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto;

prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;

b. idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria Locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

   L'iscrizione corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: ore 8-15, venerdì: ore 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - III piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

   I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità

che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le

singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio concorsi - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, teledono 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gino Tosolini

Schema di domanda al concorso

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera . . . .
Via del Farneto, n. 3
34142 Trieste

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. . . . . . . posti di . . . .
. . . .

...l... sottoscritto/a . . . .
nato/a a . . . . provincia di (. . . . .)
il . . . . residente in . . . .
cap . . . . . . via/piazza . . . .
n. civico . . . . telefono . . . . / . . . .

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posto/i di . . . .

DICHIARA

A) ☐ di essere cittadino/a italiano/a

oppure

☐ di essere (per i cittadini appartenenti a uno Stato della CEE) cittadino/a dello Stato di . . . .
. . . . ;

B) ☐ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . . . ;

oppure

☐ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

C) ☐ di non avere subito condanne penali e di non avere precedenti penali in corso;

oppure

☐ di aver subito le seguenti condanne penali . . . .
e di avere i seguenti procedimenti penali in corso . . . . ;

D) ☐ di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la pubblica Amministrazione;

E) ☐ di avere presentato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni:

P.A. . . . . periodo . . . .
profilo professionale . . . . livello . . . .

P.A. . . . . periodo . . . .
profilo professionale . . . . livello . . . .

P.A. . . . . periodo . . . .
profilo professionale . . . . livello . . . .

P.A. . . . . periodo . . . .
profilo professionale . . . . livello . . . .

F) ☐ di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data . . . . ;

G) ☐ che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente (solo per i candidati di sesso maschile):

attesa di chiamata ☐ rinviato ☐ dispensato ☐ riformato ☐ in servizio ☐ congedato ☐

H) ☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito
presso . . . . di . . . . il . . . . con votazione . . . . ;

I) ☐ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio .
. . . . ;

oppure:

☐ di non essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio;

L) ☐ di essere iscritto all'Albo professionale . . . . ;

M) ☐ che ha conseguito la libera docenza o ☐ specializzazione nella disciplina di . . . . ;

N) di essere nato/a a . . . . il . . . . ;

O) di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . ;

P) che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il seguente (compilare solo se diverso dalla residenza)

via/piazza . . . . , n. . . . . , cap . . . . ,
città . . . . , provincia . . . . ;

Q) ☐ che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto in conformità alle disposizioni di legge e nella consapevolezza in ordine alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti.

. . . .
(data)

. . . .
(firma autografa non autenticata)

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate.

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA» UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di Urologia (medici), con destinazione Azienda autonoma policlinico universitario di Udine.

In attuazione alla determinazione dirigenziale del responsabile del centro di risorsa «Politiche del personale» 14 aprile 1999 n. 38 - esecutiva ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, disponibile nella dotazione organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente sanitario di primo livello di urologia, n. 1
- disciplina: urologia.

Il vincitore verrà incardinato nella pianta organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine con lo stato giuridico ed il trattamento economico propri del ruolo, profilo e posizione funzionale del Servizio Sanitario Nazionale.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto soprarichiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame:

a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione e rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili nella dotazione organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato del-

le informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro; nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate da candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di L. 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 2 della legge n. 15/1968 è esercitato con le modalità stabilite in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi della vigente normativa. Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

– versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera "S.Maria della Misericordia" di Udine - Piazzale Santa Maria della Misericordia - Udine

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria

della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo Generale - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì h. 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. 483/97.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione,

tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione su richiesta dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in

termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale (in quest'ultimo caso dell'Azienda autonoma Policlinico universitario), in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 ed altre leggi similari, nonchè dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa Politiche del personale - Ufficio Acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432 - 554353 e 554354) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

Il Responsabile della S.O. Politiche del personale
avv. Sergio Grillone

Schema della domanda di ammissione
(da redigersi in carta semplice)

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

..l.. sottoscritt..(a)

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso per titoli ed esami a n. . . . . . posti di . . . . bandito il n. . . . . /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat.. a . . . . il . . . . ;
- di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .); godere dei diritti civili e politici in . . . . (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma o laurea): . . . . conseguito il . . . . presso (Università): . . . . (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università): . . . . (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- iscritto all'Albo professionale di . . . . ;
- specializzazione nella disciplina di . . . . (b);

– o dei seguenti requisiti alternativi . . . . ;

– di essere, nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): . . . . ;

– di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . (d);

– di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine;

– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;

– di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;

– di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);

– di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa ai presente concorso è il seguente:

– sig. . . . .
via/piazza . . . . n. . . . . . .
telefono n. . . . .
cap. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma) . . . .

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

f) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.45/12.30 - 14.15/16.15; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di primo livello, disciplina nefrologia

In relazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 26 marzo 1999 esecutiva ai sensi di legge é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente pianta organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico di primo livello
- disciplina: nefrologia, posti n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra chiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2º livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riser-

ve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti Generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di Pubblico Impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere, i caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di L. 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificato attestante il possesso della specializzazione.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

I certificati attestanti le specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge 127/97 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/98.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere. attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

– versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - Via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria;

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - Via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" direttamente all'Ufficio protocollo Generale - Via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblica-

zione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

10 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, é preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza

medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni I piano (tel. 0432.553030 e 0432.553029) - Via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Filippo Marelli

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt...(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di neurofisiopatologia) bandito il . . . . , n. . . . . . . /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

– di essere nat... a . . . . il . . . . ;
– di risiedere in . . . . , via . . . . , n. . . . . . . ;
– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
– di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: . . . .);
– di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il . . . . presso (Università) . . . . (b);
– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al consorso:
– di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguita il . . . . presso (Università) . . . . (b);
– di essere iscritt.. all'ordine dei medici di . . . . ;
– di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di . . . . conseguita presso l'Università di . . . . (b);
– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (c);
– di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . ;
– (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria: . . . . ;
– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. . . . .
via/piazza . . . . n. . . . . . .
telefono n. . . . .
cap. n. . . . . città . . . .

DICHIARA INOLTRE

* che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma autografa e non autenticata)

. . . .

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare di detti diritti.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sociologo per la Direzione generale.

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 314 del 15 aprile 1999 esecutiva ai sensi di legge é riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente pianta organica:

- RUOLO TECNICO
- profilo professionale: Sociologo
- posizione funzionale: dirigente sociologo posti n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di laurea in sociologia o laurea in scienze politiche a indirizzo politico-sociale (sociologico);
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero come requisito alternativo, il possesso di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca , aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo.

Prove di esame:

a) prova scritta:
concernente metodologia per la valutazione di un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del suo bacino di utenza o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova teorico pratica:
vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-sanitarie, con relazione scritta;

c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi socio sanitari, nonché su argomenti relativi alla programmazione delle attività socio sanitarie e legislazione nazione e regionale in materia.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere, i caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998 e circolare applicativa MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere. attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 1 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 69.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici, di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo prestato presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997:

1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;

2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) servizio di ruolo quale sociologo presso pubbliche amministrazioni:

1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

5. Titoli accademici di studio e professionali:

a) specializzazioni di livello universitario, im materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. n. 483/1997.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

– versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna, n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno dalla data di pubblica-

zione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

I candidati che hanno già presentato domanda entro il termine originario di scadenza del 26 aprile 1999 possono presentare ulteriore documentazione entro il nuovo termine di scadenza.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, é preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valore nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni I piano (telefono 0432.553030 e 0432.553029) - via Colugna, n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Filippo Marelli

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt...(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente ad un posto di dirigente sociologo direzione generale direzionale bandito il . . . . , con avviso n. . . . . . . /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

– di essere nat... a . . . . il . . . . ;
– di risiedere in . . . . , via . . . . , n. . . . . . ;
– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
– di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: . . . .);
– di essere in possesso della laurea in . . . . presso (Università) . . . . (b);
– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso: . . . . (b);
– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (c);
– di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (indicare, ai fini della valutazione i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (d) (allegare documentazione probatoria): . . . . ;
– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 1 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. . . . .
via . . . . n. . . . . . .
telefono n. . . . .
cap. n. . . . . città . . . .

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della verificità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma autografa e non autenticata)

. . . .

* Nota bene: in questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile:

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sociologo per la S.O. programmazione e controllo direzionale

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 314 del 15 aprile 1999 esecutiva ai sensi di legge é riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente pianta organica:

- RUOLO TECNICO
- profilo professionale: sociologo
- posizione funzionale: dirigente sociologo posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di laurea in sociologia o laurea in scienze politiche a indirizzo politico-sociale (sociologico);

b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni., ovvero come requisito alternativo, il possesso di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo.

Prove di esame:

a) prova scritta:
concernente metodologia per la valutazione di un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del suo bacino di utenza o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova teorico pratica:
vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-sanitarie, con relazione scritta;

c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su:
a) tecniche e metodiche di programmazione e di controllo;
b) legislazione nazionale e regionale in tema di programmazione.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti Generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza,

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere, i caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso

di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998 e circolare applicativa MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere. attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 1 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 69.

1.La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici, di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo prestato presso le Unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997:

1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;

2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) servizio di ruolo quale sociologo presso pubbliche amministrazioni:

1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

5. Titoli accademici di studio e professionali:

a) specializzazioni di livello universitario, im materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. n. 483/1997.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

– versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna, n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-

cevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

I candidati che hanno già presentato domanda entro il termine originario di scadenza del 26 aprile 1999 possono presentare ulteriore documentazione entro il nuovo termine di scadenza.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, é preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza

medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valore nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni I piano (telefono 0432.553030 e 0432.553029) - via Colugna, n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Filippo Marelli

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt...(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente sociologo per la S.O. programmazione e controllo direzionale bandito il . . . . , con avviso . . . . . . /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità dichiara:

– di essere nat... a . . . . il . . . . ;
– di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . . ;
– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
– di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: . . . .);
– di essere in possesso della laurea in . . . . presso (Università) . . . . (b);
– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso: . . . . (b);
– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (c);
– di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . (indicare, ai fini della valutazione i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (d) (allegare documentazione probatoria): . . . . ;
– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 1 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. . . . .
via . . . . n. . . . . . .
telefono n. . . . .
cap. n. . . . . città . . . .

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della verificità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma autografa e non autenticata)

. . . .

* Nota bene: in questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identitò in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile:

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»

PALMANOVA (Udine)

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che in data 7 giugno 1999, con inizio alle ore 9.00 presso la sede amministrativa di questa A.S.S. - Ufficio concorsi - Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti le Commissioni per i seguenti concorsi:

RUOLO SANITARIO

– n. 1 posto di medico di I° livello dirigenziale della disciplina di Ortopedia e Traumatologia;

– n. 1 posto di medico di I° livello dirigenziale della disciplina di Patologia clinica.

IL DIRIGENTE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

COMUNE DI TRIESTE

Area risorse umane ed organizzazione
Servizio amministrazione del personale

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esperto archivista, VIII q.f.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di ruolo di esperto archivista presso il Comune di Trieste.

Requisiti specifici: possesso del diploma di laurea unitamente ad uno dei seguenti diplomi:

– diploma in archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato;

– diploma universitario per archivista-paleografo.

L'estratto dell'avviso di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 27 aprile 1999.

Presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.30 del 27 maggio 1999.

Qualora le domande di partecipazione superino le trenta unità l'amministrazione ha la facoltà di indire una preselezione.

Tutte le comunicazioni relative alle prove concorsuali verranno notificate ai candidati con raccomandata A.R.

Ulteriori informazioni e copie del bando possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorso, telefono 040/6754312/4757/4675 e all'U.R.P. telefono 040-6754850 - piazza Unità d'Italia, 6.

Le richieste per l'invio tramite posta di una copia del bando devono pervenire per iscritto al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, Servizio amministrazione del personale - piazza Unità d'Italia, 4 - c.a.p. 34100, con allegati francobolli per valore di lire 5.600 per spese postali.

Trieste, 26 aprile 1999

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
Romana Meula Gobet